

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 344

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
20 dicembre 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 1299/2008 del Consiglio, del 9 dicembre 2008, che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock** 6
- Regolamento (CE) n. 1301/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 10
- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull'esclusione** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1303/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante rettifica del regolamento (CE) n. 983/2008 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità** 27
- ★ **Regolamento (CE) n. 1304/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione di alcuni animali di specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio ⁽¹⁾** 28
- ★ **Regolamento (CE) n. 1305/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maroilles ou Marolles (DOP)]** 30

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 26 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CE) n. 1306/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio	35
★ Regolamento (CE) n. 1307/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2009	37
★ Regolamento (CE) n. 1308/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2009	41
★ Regolamento (CE) n. 1309/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio	42
★ Regolamento (CE) n. 1310/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2009	52
★ Regolamento (CE) n. 1311/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa, per la campagna di pesca 2009, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca	54
★ Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (Versione codificata)	56
★ Regolamento (CE) n. 1313/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi	61
★ Regolamento (CE) n. 1314/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, recante centoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani	64
Regolamento (CE) n. 1315/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame	66
Regolamento (CE) n. 1316/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine	68
Regolamento (CE) n. 1317/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame	70



Regolamento (CE) n. 1318/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame e attribuito agli Stati Uniti d'America	72
Regolamento (CE) n. 1319/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele	73
Regolamento (CE) n. 1320/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per il pollame originario della Turchia	75
Regolamento (CE) n. 1321/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame	76

DIRETTIVE

★ Direttiva 2008/125/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive ⁽¹⁾	78
★ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive ⁽¹⁾	89

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2008/965/CE:

★ Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativa all'aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoonosanitario nel 2009 [notificata con il numero C(2008) 7667].....	112
---	-----

2008/966/CE:

★ Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica [notificata con il numero C(2008) 8066].....	117
--	-----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2008/967/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, concernente la non iscrizione del monossido di carbonio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 8077] ⁽¹⁾.....** 121

2008/968/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che autorizza la commercializzazione dell'olio ricco di acido arachidonico estratto da *Mortierella alpina* in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell'ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 8080]** 123

2008/969/CE, Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive** 125

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

2008/970/PESC:

- ★ **Decisione EUPOL COPPS/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 16 dicembre 2008, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi** 139



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2008 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2008

che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo d'orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato per taluni prodotti della pesca.
- (2) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.
- (3) In base ai dati attualmente disponibili sui prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire, secondo le specie, i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 2009.
- (4) L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per i prodotti di cui all'allegato III dello stesso regolamento. È opportuno fissare il prezzo alla produzione comunitario per uno dei suddetti pro-

dotti e calcolare il prezzo alla produzione comunitario per gli altri prodotti mediante i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus* ⁽²⁾.

- (5) In base ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2009.
- (6) Data l'urgenza della questione è importante accordare un'esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, i prezzi d'orientamento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, i prezzi alla produzione comunitari di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 144 del 31.5.2006, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. BUSSEREAU

ALLEGATO I

Allegati	Specie Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo d'orientamento (EUR/t)
I	1. Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Pesci interi	281
	2. Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Pesci interi	574
	3. Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 112
	4. Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	725
	5. Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	Pesci interi	1 200
	6. Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	1 655
	7. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	776
	8. Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 038
	9. Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	955
	10. Molve (<i>Molva</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 214
	11. Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Pesci interi	323
	12. Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	Pesci interi	291
	13. Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	Pesci interi	1 300
	14. Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa dal 1°.1.2009 al 30.4.2009	1 079
		Pesci interi o eviscerati con testa dal 1°.5.2009 al 31.12.2009	1 499
	15. Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	3 620
	16. Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 528
	17. Limande (<i>Limanda limanda</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	854
	18. Passere pianuzze (<i>Platichthys flesus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	522
	19. Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	Pesci interi	2 197
		Pesci eviscerati con testa	2 415
20. Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	Intere	1 729	
21. Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 968	
	Pesci privi della testa	6 107	

Allegati	Specie Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo d'orientamento (EUR/t)
	22. Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	Semplicemente cotti in acqua	2 498
	23. Gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>)	Semplicemente cotti in acqua	6 539
		Freschi o refrigerati	1 622
	24. Granciporri (<i>Cancer pagurus</i>)	Interi	1 783
	25. Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Interi	5 470
		Code	4 364
	26. Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	6 880
II	1. Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 955
	2. Naselli del genere <i>Merluccius</i> spp.	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 196
		Congelati, in filetti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 483
	3. Orate di mare (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 554
	4. Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	3 998
	5. Seppie e seppiole (<i>Sepia officinalis</i>) (<i>Rossia macrosoma</i>) (<i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 954
	6. Polpi (<i>Octopus</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	2 183
	7. Calamari (<i>Loligo</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 203
	8. Calamari (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	961
	9. <i>Illex argentinus</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	869
	10. Gamberi della famiglia <i>Penaeidae</i>		
	— Gamberi della specie <i>Parapenaeus longirostris</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	4 032
	— Altre specie della famiglia <i>Penaeidae</i>	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	7 897

ALLEGATO II

Specie Prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000	Peso	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitario (EUR/t)
Tonni pinnagialla (<i>Thunnus albacares</i>)	di peso unitario superiore a 10 kg	Interi	1 275
		Senza visceri né branchie	
		Altro	
	di peso unitario non superiore a 10 kg	Interi	
		Senza visceri né branchie	
		Altro	
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	di peso unitario superiore a 10 kg	Interi	
		Senza visceri né branchie	
		Altro	
	di peso unitario non superiore a 10 kg	Interi	
		Senza visceri né branchie	
		Altro	
Tonnetti striati (<i>Katsuwonus pelamis</i>)		Interi	
		Senza visceri né branchie	
		Altro	
Tonni rossi (<i>Thunnus Thynnus</i>)		Interi	
		Senza visceri né branchie	
		Altro	
Altre specie dei generi <i>Thunnus</i> e <i>Euthynnus</i>		Interi	
		Senza visceri né branchie	
		Altro	

REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2008 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2008****che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, prevede in particolare che, per conseguire l'obiettivo ivi enunciato, la Comunità applichi l'approccio precauzionale, adottando misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.

(2) Secondo un recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), lo stock di aringa (*Clupea harengus*) presente nelle acque ad ovest della Scozia è sfruttato in misura leggermente superiore al livello corrispondente al rendimento massimo sostenibile.

(3) È opportuno istituire un piano pluriennale inteso a garantire che lo stock sia sfruttato in funzione del rendimento massimo sostenibile e in condizioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

(4) Il piano dovrebbe essere finalizzato alla progressiva attuazione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e alla promozione di attività alieutiche efficienti in un settore competitivo ed economicamente redditizio, in modo da garantire buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca dell'aringa nelle acque ad ovest della Scozia e tenere conto degli interessi dei consumatori.

(5) Secondo il parere formulato dallo CSTEP e dal CIEM, mantenendo il tasso di mortalità per pesca a 0,25 se il livello di biomassa dello stock è pari o superiore a 75 000 tonnellate e a 0,2 se tale livello è inferiore a 75 000 tonnellate, ma pari o superiore a 50 000 tonnellate, sarà possibile garantire la sostenibilità dello stock di aringa presente nelle acque ad ovest della Scozia e ottenere nel contempo un rendimento ragionevolmente elevato.

(6) Il suddetto parere dovrebbe essere applicato mettendo a punto un metodo atto a fissare i totali ammissibili di catture (TAC) per lo stock di aringa nelle acque ad ovest della Scozia a un livello compatibile con una mortalità per pesca appropriata a lungo termine e tenendo conto del livello di biomassa dello stock.

(7) Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, occorre limitare la variazione dei TAC da un anno all'altro quando il livello di biomassa dello stock è pari o superiore a 50 000 tonnellate.

(8) Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento è necessario introdurre misure di controllo in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali ⁽³⁾, dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁴⁾, e dal regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Parere espresso il 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

- (9) Occorre stabilire norme per qualificare il piano pluriennale di cui al presente regolamento come piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽¹⁾, o, come piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006, tenuto conto del livello di biomassa dello stock.
- (10) La fissazione dei totali ammissibili delle catture, la revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca, nonché taluni adeguamenti necessari dei piani di gestione e di ricostituzione alla luce della loro efficacia e del loro funzionamento, costituiscono misure di importanza primordiale per la politica comune della pesca. È dunque opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente poteri di esecuzione rispetto a queste materie specifiche,
- b) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato dallo stock e sbarcato;
- c) «SCP»: il sistema di controllo satellitare dei pescherecci ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ⁽³⁾;
- d) «classe di età appropriate»: le età da tre a sette anni compresi o altre classi di età indicate come appropriate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

CAPO II

FINALITÀ E OBIETTIVI

Articolo 3

Finalità e obiettivi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano lo stock di aringa (*Clupea harengus*) nelle acque internazionali e comunitarie delle zone CIEM Vb e VIb, e nella parte della zona CIEM VIa situata ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, ad esclusione del Clyde («zona ad ovest della Scozia»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «zone CIEM»: le zone definite dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale ⁽²⁾;

1. Il piano pluriennale garantisce lo sfruttamento dello stock di aringa nella zona ad ovest della Scozia sulla base del rendimento massimo sostenibile.

2. L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito:

- a) mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo di 0,25 per classi di età appropriate quando il livello di biomassa dello stock riproduttore è pari o superiore a 75 000 tonnellate;
- b) mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo non superiore a 0,2 per classi di età appropriate quando il livello di biomassa dello stock riproduttore è inferiore a 75 000 tonnellate ma pari o superiore a 50 000 tonnellate;
- c) imponendo divieti di pesca nel caso in cui il livello di biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto delle 50 000 tonnellate.

3. L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito applicando una variazione dei TAC da un anno all'altro limitata a 20 % o a 25 % secondo la condizione dello stock.

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

CAPO III

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 4

Fissazione dei TAC

1. Ogni anno il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce per l'anno successivo il TAC applicabile allo stock di aringa nella zona ad ovest della Scozia, conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2. Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, il livello di biomassa riproduttiva dello stock sarà pari o superiore a 75 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,25. La variazione annua del TAC è tuttavia limitata a 20 %.

3. Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, il livello di biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 75 000 tonnellate ma pari o superiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,2. La variazione annua del TAC è tuttavia limitata a:

a) 20 % se il livello di biomassa riproduttiva dello stock è stimato pari o superiore a 62 500 tonnellate ma inferiore a 75 000 tonnellate;

b) 25 % se il livello di biomassa riproduttiva dello stock è stimato pari o superiore a 50 000 tonnellate ma inferiore a 62 500 tonnellate.

4. Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, il livello di biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a 0 tonnellate.

5. Ai fini del calcolo da effettuare in conformità dei paragrafi 2 e 3, lo CSTEP deve considerare che lo stock registra un tasso di mortalità per pesca pari a 0,25 nell'anno precedente quello per il quale il TAC deve essere fissato.

6. In deroga ai paragrafi 2 o 3 se il parere dello CSTEP indica che la ricostituzione dello stock di aringa presente nella zona ad ovest della Scozia non procede in modo adeguato il TAC è fissato a un livello inferiore a quello previsto in detti paragrafi.

Articolo 5

Permesso di pesca speciale

1. Le navi che intendono praticare la pesca dell'aringa nella zona ad ovest della Scozia devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

2. Alle navi che non siano in possesso del permesso di pesca di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di aringhe nel corso di bordate che comportano la presenza della nave nella zona ad ovest della Scozia.

3. Le navi titolari del permesso di pesca speciale di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate a pescare al di fuori della zona ad ovest della Scozia nel corso della stessa bordata.

4. Il paragrafo 3 non si applica alle navi che trasmettono quotidianamente la propria dichiarazione di cattura al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, ai fini dell'inserimento in una base dati informatizzata.

5. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle navi titolari del permesso speciale di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito Internet ufficiale.

Articolo 6

Controlli incrociati

In aggiunta agli obblighi previsti all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra le dichiarazioni di sbarco, le zone di pesca e le catture registrate nel giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura presentate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento e i dati SCP. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e messi a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.

CAPO IV

SEGUITO

Articolo 7

Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca

Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constatata che i tassi minimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all'articolo 3, paragrafo 2, non sono atti a conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata di procedere a una revisione di detti livelli di biomassa e/o tassi.

*Articolo 8***Valutazione e riesame del piano pluriennale**

1. La Commissione chiede ogni anno allo CSTEP e al consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere sui progressi realizzati per conseguire gli obiettivi del piano pluriennale. Se da tale parere risulta che si è lontani dal raggiungerli, il Consiglio dell'UE adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le misure aggiuntive e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.

2. Almeno ogni quattro anni a decorrere dal 18 dicembre 2008, la Commissione procede a un riesame al fine di valutare la zona geografica di applicazione, i livelli di riferimento biologici, l'adeguamento e il buon funzionamento del piano pluriennale. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione chiede il parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici. Ove del caso, il Consiglio dell'UE può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di apportare opportuni adeguamenti al piano pluriennale, relativamente alla zona geografica di applicazione di cui all'articolo 1, ai livelli di riferimento biologici di cui all'articolo 3 o alle norme di fissazione dei TAC di cui all'articolo 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 9***Fondo europeo per la pesca**

Ove la biomassa riproduttiva dello stock sia stimata dallo CSTEP a un livello pari o superiore a 75 000 tonnellate, il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006. In caso contrario il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER

REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	CR	110,3
	MA	82,4
	TR	91,2
	ZZ	94,6
0707 00 05	JO	167,2
	MA	63,0
	TR	110,3
	ZZ	113,5
0709 90 70	MA	126,5
	TR	110,9
	ZZ	118,7
0805 10 20	AR	17,0
	BR	44,6
	CL	52,1
	EG	51,1
	MA	76,3
	TR	76,0
	UY	30,6
	ZA	44,5
	ZW	25,4
	ZZ	46,4
0805 20 10	MA	76,3
	TR	64,0
	ZZ	70,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	50,3
	IL	73,9
	TR	66,7
	ZZ	63,6
0805 50 10	MA	64,0
	TR	58,5
	ZZ	61,3
0808 10 80	CA	82,7
	CN	85,8
	MK	30,3
	US	94,9
	ZA	118,0
	ZZ	82,3
0808 20 50	CN	48,4
	TR	42,4
	US	117,2
	ZZ	69,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1302/2008 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2008
riguardante la base centrale di dati sull'esclusione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾, in particolare l'articolo 95,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo⁽²⁾, in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e di tutti gli altri fondi gestiti dalle Comunità, ha l'obbligo di creare e gestire una base di dati centrale nel rispetto della normativa comunitaria riguardante la protezione dei dati personali, per garantire l'efficienza del meccanismo di esclusione previsto dal regolamento finanziario e tutelare gli interessi finanziari delle Comunità. La base di dati dovrebbe riguardare in particolare l'esecuzione di tutti i fondi comunitari a prescindere dalla modalità di gestione applicabile.

(2) Il regolamento finanziario impone alle istituzioni determinati obblighi per l'aggiudicazione di appalti e la concessione di sovvenzioni a terzi nell'ambito della gestione centralizzata dei fondi comunitari. In particolare, l'articolo 93 e l'articolo 114, paragrafo 3, prevedono l'obbligo di escludere dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti o di concessione di sovvenzioni i terzi che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1. L'articolo 94 e l'articolo 114, paragrafo 3, vietano l'aggiudicazione di un appalto e la concessione di sovvenzioni ai terzi che, nell'ambito di una determinata procedura di aggiudicazione di un appalto o di concessione di una sovvenzione, si trovino in situa-

zione di conflitto di interessi o abbiano dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste dall'istituzione ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o di concessione della sovvenzione. Inoltre, l'articolo 96 e l'articolo 114, paragrafo 4, prevedono che l'amministrazione aggiudicatrice possa infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai terzi in questione, in particolare escludendoli dal beneficio di ogni fondo comunitario per un periodo che l'istituzione interessata determina a norma dell'articolo 133 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽³⁾.

(3) Gli articoli 74 e 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁴⁾, prevedono che tali organismi applichino le suddette disposizioni.

(4) L'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari⁽⁵⁾, prevede che le agenzie esecutive applichino per l'esecuzione del proprio bilancio di funzionamento le suddette disposizioni del regolamento finanziario.

(5) Poiché le agenzie esecutive hanno lo statuto di ordinatori delegati della Commissione per l'esecuzione di stanziamenti operativi a norma del regolamento finanziario, è necessario che esse abbiano accesso alla base di dati sull'esclusione secondo le medesime modalità dei servizi della Commissione.

(6) Occorre definire gli obiettivi e lo scopo della base di dati sull'esclusione, così da determinare l'utilizzo dei dati.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

- (7) È necessario che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia accesso alla base di dati sull'esclusione per svolgere le proprie funzioni investigative regolamentari e le proprie attività di intelligence e di prevenzione delle frodi a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾ e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾.
- (8) Il contabile della Commissione deve assicurare la gestione della base di dati sull'esclusione e avere il diritto di modificare i dati in essa contenuti. Spetta al servizio competente della Commissione o alle altre istituzioni chiedere l'immissione degli avvisi di esclusione nella base di dati sull'esclusione.
- (9) Nelle norme di accesso alla base di dati sull'esclusione si deve distinguere tra, da un lato, i servizi della Commissione, le agenzie esecutive e tutte le istituzioni e gli organismi comunitari che utilizzano un sistema contabile fornito dalla Commissione (di seguito «ABAC») il quale consente l'accesso diretto agli avvisi e, dall'altro, le altre istituzioni, autorità e organismi incaricati dell'esecuzione che non dispongono di tale accesso. Di conseguenza, è necessario che queste istituzioni abbiano accesso tramite punti di contatto designati e che le autorità o gli organismi incaricati dell'esecuzione abbiano accesso mediante punti di collegamento.
- (10) Deve esser possibile limitare l'accesso alla base di dati sull'esclusione quando le autorità o gli organismi incaricati dell'esecuzione gestiscano fondi con un bassissimo livello di decentramento che rende inopportuno l'accesso alla base di dati sull'esclusione, o quando tale accesso debba essere negato per garantire la protezione dei dati.
- (11) Per definire chiaramente le responsabilità dei punti di contatto e dei punti di collegamento, occorre determinarne le funzioni.
- (12) Per tener conto del fatto che la base di dati deve essere comune alle istituzioni, i dati vanno comunicati direttamente al contabile della Commissione.
- (13) Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità nel periodo tra la decisione relativa a un'esclusione, che viene adottata a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario per una specifica procedura di aggiudicazione di un appalto o di concessione di una sovvenzione, e la determinazione della durata dell'esclusione da parte dell'istituzione, è opportuno che tale istituzione possa chiedere la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione.
- (14) Per evitare la presenza nella base di avvisi non più attuali, in particolare quelli riguardanti entità che sono state liquidate, gli avvisi di esclusione basati sull'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento finanziario vanno automaticamente soppressi dopo cinque anni.
- (15) Poiché le esclusioni a norma dell'articolo 94 del regolamento finanziario riguardano procedure specifiche di aggiudicazione di un appalto o di concessione di una sovvenzione e non — come l'articolo 93, paragrafo 1 — una situazione generale di esclusione, il periodo di registrazione deve essere limitato e l'avviso deve essere soppresso automaticamente.
- (16) Per le richieste basate su informazioni fornite dalle autorità o dagli organismi incaricati dell'esecuzione, è necessario determinare esplicitamente la relativa procedura da applicare a tutte le modalità di gestione, esclusa la gestione diretta centralizzata.
- (17) Occorre stabilire esplicitamente la parte di responsabilità delle autorità o degli organismi incaricati dell'esecuzione per quanto riguarda i dati comunicati, attraverso il punto di collegamento da un lato e il contabile dall'altro, al servizio responsabile della Commissione, inclusi la correzione, l'aggiornamento o la soppressione di tali dati.
- (18) Per disporre di un preciso complesso di norme in tutti i casi in cui le autorità o gli organismi incaricati dell'esecuzione non abbiano determinato la durata di un'esclusione ai sensi dell'articolo 133 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario, occorre stabilire che la decisione sulla durata dell'esclusione sia preparata dal servizio responsabile della Commissione e adottata dalla Commissione.
- (19) Occorre precisare le modalità del flusso di informazioni tra gli utenti autorizzati della base di dati sull'esclusione; occorre designare persone di contatto competenti per ciascun avviso, incaricate di fornire informazioni sull'avviso in questione agli utenti autorizzati della base di dati sull'esclusione.
- (20) Per garantire che i dati siano esatti e aggiornati, occorre una disposizione specifica per i casi in cui le prove fornite dai terzi interessati non siano coerenti con i dati contenuti nella base di dati sull'esclusione.
- (21) Occorre definire un adeguato contesto per garantire lo scambio delle pratiche migliori tra le istituzioni e per trattare le questioni riguardanti l'utilizzo della base di dati sull'esclusione.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

- (22) Il trattamento dei dati personali inerente alla gestione della base di dati sull'esclusione avviene in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, applicabile agli Stati membri ⁽¹⁾, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, pienamente applicabili.
- (23) Il presente regolamento è stato redatto tenendo debitamente conto del parere del Garante europeo della protezione dei dati. Inoltre, il regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce che il suddetto trattamento è soggetto al controllo preventivo del Garante europeo della protezione dei dati, previa notificazione da parte del responsabile della protezione dei dati presso la Commissione.
- (24) Per motivi di chiarezza, le disposizioni relative alla protezione dei dati devono precisare i diritti delle persone i cui dati vengono o potrebbero essere immessi nella base di dati sull'esclusione. Le persone fisiche e giuridiche devono essere informate che i loro dati sono stati immessi nella base di dati sull'esclusione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce la base centrale di dati (di seguito «base di dati sull'esclusione») di cui all'articolo 95 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «regolamento finanziario»).
2. I dati contenuti nella base di dati sull'esclusione possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli da 93 a 96 e 114 del regolamento finanziario e degli articoli da 133 a 134 *ter* del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ed inoltre degli articoli da 96 a 99 e 110 del regolamento (CE) n. 215/2008.
3. L'OLAF può utilizzare i dati per le sue indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 ed anche per le sue attività di intelligence e di prevenzione delle frodi, comprese le analisi dei rischi.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- 1) «istituzioni»: il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore, il Garante europeo della protezione dei dati, le agenzie esecutive e gli organismi di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- 2) «autorità od organismi incaricati dell'esecuzione»: le autorità degli Stati membri e di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e gli altri organismi che partecipano all'esecuzione del bilancio a norma degli articoli 53 e 54 del regolamento finanziario, ad eccezione delle agenzie esecutive e degli organismi di cui all'articolo 185, paragrafo 1, di tale regolamento. Gli Stati membri possono assegnare compiti previsti dal presente regolamento ad altre autorità pubbliche nazionali, che saranno assimilate ad autorità od organismi incaricati dell'esecuzione;
- 3) «terzi»: i candidati, offerenti, contraenti, fornitori, prestatori di servizi e i loro rispettivi subcontraenti ed i richiedenti di sovvenzioni, i beneficiari di sovvenzioni, compresi i beneficiari di aiuti diretti, i loro contraenti e le entità che ricevono sostegno finanziario dal beneficiario di una sovvenzione comunitaria ai sensi dell'articolo 120 del regolamento finanziario.

Articolo 3

Avviso di esclusione

Gli avvisi di esclusione contengono i seguenti dati:

- a) informazioni sull'identità dei terzi che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario;
- b) informazioni riguardanti le persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti delle persone giuridiche, se queste persone si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario;
- c) i motivi dell'esclusione dei terzi di cui alla lettera a) o delle persone di cui alla lettera b) ed eventualmente il tipo di condanna subita e la durata del periodo di esclusione.

Articolo 4

Gestione della base di dati sull'esclusione

1. Il contabile della Commissione o i suoi subordinati ai quali sono delegate alcune funzioni in applicazione dell'articolo 62 del regolamento finanziario (in appresso il «contabile della Commissione») assicura la gestione della base di dati sull'esclusione e adotta le opportune disposizioni tecniche.

Il contabile della Commissione immette, modifica o sopprime gli avvisi di esclusione su richiesta delle istituzioni.

2. Il contabile della Commissione adotta misure di esecuzione per gli aspetti tecnici e definisce le relative procedure di sostegno, anche nel campo della sicurezza.

Il contabile della Commissione notifica tali misure ai servizi della Commissione e alle agenzie esecutive ed eventualmente ai punti di contatto delle altre istituzioni designati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o ai punti di collegamento designati a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

Accesso alla base di dati sull'esclusione

1. Le istituzioni, ad eccezione della Commissione e delle agenzie esecutive, hanno accesso diretto ai dati contenuti nella base di dati sull'esclusione tramite il sistema contabile fornito dalla Commissione (ABAC) o tramite punti di contatto.

2. Le autorità o gli organismi incaricati dell'esecuzione che gestiscono fondi nell'ambito della gestione concorrente e gli organismi pubblici nazionali degli Stati membri che gestiscono fondi nell'ambito della gestione centralizzata indiretta hanno accesso ai dati contenuti nella base di dati sull'esclusione tramite punti di collegamento.

3. Le autorità o gli organismi incaricati dell'esecuzione che gestiscono fondi nell'ambito della gestione centralizzata indiretta, della gestione decentrata o in gestione congiunta ottengono l'accesso ai dati contenuti nella base di dati sull'esclusione tramite punti di collegamento, quando certificano al servizio responsabile della Commissione che essi applicano le adeguate disposizioni per la protezione dei dati stabilite in accordi conclusi ai sensi dell'articolo 134 bis, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Tuttavia, le autorità o gli organismi incaricati dell'esecuzione non hanno accesso alla base di dati sull'esclusione nei seguenti casi:

- a) se il servizio responsabile della Commissione non ha ricevuto la certificazione di cui al primo comma;
- b) se il servizio responsabile della Commissione è in possesso di elementi probatori secondo i quali le autorità o gli organismi incaricati dell'esecuzione non applicano adeguate disposizioni per la protezione dei dati;
- c) se il servizio responsabile della Commissione ritiene inopportuno l'accesso, tenuto conto del livello limitato di decentramento, che comporta il controllo a priori da parte della Commissione.

Quando viene negato l'accesso ai dati contenuti nella base di dati sull'esclusione, il servizio responsabile della Commissione adotta gli opportuni provvedimenti per garantire almeno il medesimo livello di tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Nell'ambito di tali provvedimenti, prima della concessione di una sovvenzione o dell'aggiudicazione di un appalto, il servizio responsabile della Commissione verifica che il terzo interessato non sia oggetto di un avviso di esclusione.

4. L'accesso dei servizi della Commissione e delle agenzie esecutive ai dati contenuti nella base di dati sull'esclusione è stabilito dalla decisione 2008/969/CE, Euratom della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 6

Punti di contatto e utenti autorizzati all'interno delle istituzioni

1. Ciascuna istituzione, ad eccezione della Commissione e delle agenzie esecutive, designa un punto di contatto responsabile per tutte le questioni attinenti alla base di dati sull'esclusione e comunica al contabile della Commissione l'identità delle persone incaricate.

2. I punti di contatto possono fornire accesso alle informazioni contenute nella base di dati sull'esclusione ad utenti autorizzati, ossia a personale delle istituzioni per il quale è indispensabile accedere a tale base allo scopo di esercitare correttamente le proprie funzioni. Ciascun punto di contatto tiene un registro degli utenti autorizzati e lo mette a disposizione della Commissione, su richiesta.

Gli utenti autorizzati possono procedere alla consultazione attiva on line della base di dati sull'esclusione.

3. L'istituzione predispone adeguate misure di sicurezza per evitare che le informazioni siano lette o copiate da persone non autorizzate.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 125 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 7

Punti di collegamento e utenti autorizzati presso le autorità e gli organismi incaricati dell'esecuzione

1. I punti di collegamento sono responsabili delle relazioni con la Commissione per tutte le questioni attinenti alla base di dati sull'esclusione.

2. Ciascuno Stato membro designa un punto di collegamento per i fondi che esegue mediante gestione concorrente ai sensi dell'articolo 53, lettera b), e per i fondi eseguiti mediante gestione centralizzata indiretta dai rispettivi organismi pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. In via eccezionale, e per motivi debitamente giustificati, la Commissione può approvare la designazione di più di un punto di collegamento per Stato membro.

3. Ciascun paese terzo che esegue i fondi mediante gestione decentrata ai sensi dell'articolo 53, lettera b), del regolamento finanziario designa un punto di collegamento su richiesta del servizio responsabile della Commissione.

Ciascun organismo incaricato dell'esecuzione che esegue i fondi in gestione congiunta ai sensi dell'articolo 53, lettera c), o mediante gestione centralizzata indiretta ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettere b), c) o d), del suddetto regolamento, ad eccezione degli organismi pubblici nazionali, designa un punto di collegamento su richiesta del servizio responsabile della Commissione.

Tuttavia, il servizio responsabile della Commissione non chiede che venga designato un punto di collegamento se già ve ne è uno.

Quando il servizio responsabile della Commissione ritira a un punto di collegamento l'accesso alla base di dati sull'esclusione, ne informa il contabile della Commissione.

4. Ciascuno Stato membro e ciascuna autorità od organismo di cui al paragrafo 3 comunica l'identità delle persone responsabili del rispettivo punto di collegamento al contabile della Commissione, il quale pubblica sul sito intranet della Commissione l'elenco dei paesi terzi e degli organismi incaricati dell'esecuzione che dispongono di punti di contatto.

5. I punti di collegamento forniscono alle autorità o agli organismi incaricati dell'esecuzione l'accesso alle informazioni contenute nella base di dati sull'esclusione.

Le autorità e gli organismi incaricati dell'esecuzione possono designare tra il loro personale utenti autorizzati, il cui numero è limitato alle persone per le quali è indispensabile accedere a tale base di dati allo scopo di esercitare correttamente le proprie funzioni. Ogni autorità od organismo incaricato dell'esecuzione tiene un registro degli utenti autorizzati e lo mette a disposizione della Commissione, su richiesta.

Ai fini dell'aggiudicazione di appalti correlati all'esecuzione del bilancio o del Fondo europeo di sviluppo, gli utenti autorizzati possono procedere alla consultazione attiva on line della base di dati sull'esclusione. In caso d'impossibilità della consultazione on line, l'utente autorizzato può ricevere dati scaricati. In questo caso, i dati vengono aggiornati almeno mensilmente.

6. L'autorità o l'organismo che ha designato il punto di collegamento o gli utenti autorizzati predispone adeguate misure di sicurezza per evitare che le informazioni siano lette o copiate da persone non autorizzate.

Articolo 8

Richieste delle istituzioni

1. Tutte le richieste di registrazione, correzione, aggiornamento o soppressione di avvisi di esclusione vanno rivolte al contabile della Commissione.

Soltanto le istituzioni possono presentare simili richieste. A tal fine, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive responsabili utilizzano i modelli figuranti nell'allegato della decisione 2008/969/CE, Euratom, mentre i punti di contatto di altre istituzioni utilizzano i modelli figuranti nell'allegato I del presente regolamento.

2. Nella richiesta di registrazione di un avviso di esclusione, il servizio della Commissione o l'agenzia esecutiva responsabile certifica che le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 e indica una persona di contatto per l'avviso, la quale assume le responsabilità stabilite all'articolo 12 del presente regolamento.

Quando viene presentata la richiesta di registrazione di un avviso di esclusione, i punti di contatto certificano che le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001. I punti di contatto assumono le responsabilità di persona di contatto per l'avviso.

3. Ogni istituzione richiede la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione in attesa di una decisione sulla durata dell'esclusione.

4. Chiedere la correzione, l'aggiornamento o la soppressione di tale avviso spetta al servizio responsabile della Commissione o all'altra istituzione che ha chiesto la registrazione di un avviso di esclusione.

Articolo 9

Richieste basate su informazioni fornite dalle autorità o dagli organismi incaricati dell'esecuzione

1. I punti di collegamento comunicano al contabile della Commissione le informazioni ricevute dalle autorità o dagli organismi incaricati dell'esecuzione, riguardanti le situazioni di esclusione di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario. Il contabile inoltra tali informazioni al servizio della Commissione responsabile del programma, dell'azione o della legislazione indicato dalle autorità od organismi. Inoltre, i punti di collegamento trasmettono la certificazione dell'autorità o dell'organismo incaricato dell'esecuzione secondo cui le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse nel rispetto dei principi enunciati nella direttiva 95/46/CE.

A tal fine, i punti di collegamento utilizzano il modello figurante nell'allegato II del presente regolamento.

2. Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, il servizio responsabile della Commissione chiede al contabile della Commissione di immettere un avviso di esclusione nella base di dati sull'esclusione per la durata stabilita dall'autorità o dall'organismo incaricato dell'esecuzione, fino alla durata massima di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Se non viene stabilita la durata, il servizio responsabile della Commissione chiede la registrazione provvisoria a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, in attesa della decisione della Commissione. Il servizio responsabile della Commissione sottopone il caso alla Commissione nei tempi più brevi, perché questa decida al riguardo.

3. L'autorità o l'organismo incaricato dell'esecuzione è responsabile dei dati comunicati e informa senza indugio il servizio responsabile della Commissione, tramite il punto di collegamento, ogni volta che sia necessario correggere, aggiornare o sopprimere le informazioni trasmesse.

A tal fine, le autorità o gli organismi incaricati dell'esecuzione e i punti di collegamento utilizzano il modello figurante nell'allegato II.

Quando riceve le informazioni aggiornate, il servizio responsabile della Commissione chiede al contabile della Commissione di correggere, aggiornare o sopprimere l'avviso di esclusione in questione.

Articolo 10

Durata della registrazione nella base di dati sull'esclusione

1. Gli avvisi riguardanti un'esclusione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere b), c), e) ed f), del regolamento finanziario

sono registrati per il periodo stabilito dall'istituzione richiedente e precisato nella richiesta.

2. Un avviso di esclusione basato su una richiesta presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, viene registrato provvisoriamente per il periodo di tre mesi. La registrazione provvisoria può essere rinnovata una volta, su richiesta.

Tuttavia, in casi eccezionali, la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione basata sulle richieste di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, può essere rinnovata per altri tre mesi.

3. Gli avvisi riguardanti un'esclusione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a) o d), del regolamento finanziario sono registrati per il periodo di cinque anni.

4. Gli avvisi riguardanti l'esclusione dall'aggiudicazione di un appalto o dalla concessione di una sovvenzione in una determinata procedura ai sensi dell'articolo 94, lettere a) e b), del regolamento finanziario sono registrati per il periodo di sei mesi.

Articolo 11

Soppressione degli avvisi di esclusione

Gli avvisi di esclusione vengono soppressi automaticamente allo scadere del periodo stabilito all'articolo 10.

L'istituzione che ha chiesto la registrazione chiede la soppressione di un avviso di esclusione prima della scadenza del periodo stabilito quando il terzo in questione non si trova più in una situazione di esclusione, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, o per errori manifesti riscontrati dopo la registrazione dell'esclusione.

Articolo 12

Cooperazione

1. La persona di contatto per l'avviso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento fornisce, su carta o per via elettronica, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone nella misura necessaria per consentire all'istituzione richiedente di prendere decisioni di esclusione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario o per consentire all'autorità o all'organismo incaricato dell'esecuzione di tenerne conto ai fini dell'aggiudicazione di appalti correlati all'esecuzione del bilancio.

2. Quando i certificati o gli elementi probatori ottenuti da un'istituzione non siano coerenti con gli avvisi di esclusione registrati, l'istituzione interessata informa immediatamente la persona di contatto per l'avviso. La persona di contatto per l'avviso e, all'occorrenza, il punto di collegamento in questione prendono gli opportuni provvedimenti.

3. Quando i certificati o gli elementi probatori ottenuti da un'autorità o da un organismo incaricato dell'esecuzione non siano coerenti con gli avvisi di esclusione registrati, l'autorità o l'organismo trasmette le informazioni, tramite il proprio punto di collegamento, alla persona di contatto per l'avviso. La persona di contatto per l'avviso e, all'occorrenza, il punto di collegamento in questione prendono gli opportuni provvedimenti.

4. Il contabile della Commissione e i punti di contatto delle altre istituzioni procedono periodicamente allo scambio delle pratiche migliori.

Le questioni attinenti alla base di dati sull'esclusione vengono discusse in riunioni tra l'autorità o l'organismo incaricato dell'esecuzione e il servizio responsabile della Commissione.

Articolo 13

Protezione dei dati

1. Nei bandi di gara d'appalto e negli inviti a presentare proposte o, in mancanza del bando o dell'invito, prima dell'aggiudicazione di un appalto o della concessione di una sovvenzione, le istituzioni e le autorità o gli organismi incaricati dell'esecuzione indicano ai terzi quali dati che li riguardano possono essere immessi nella base di dati sull'esclusione e a quali organismi tali dati possono essere comunicati. Se i terzi sono persone giuridiche, le istituzioni e le autorità o gli organismi incaricati dell'esecuzione informano anche le persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tali persone giuridiche.

2. L'istituzione che chiede la registrazione di un avviso di esclusione è responsabile delle relazioni con la persona fisica o giuridica i cui dati sono immessi nella base di dati sull'esclusione (di seguito «persona cui si riferiscono i dati»).

L'istituzione informa la persona cui si riferiscono i dati che è stato chiesto di attivare, aggiornare o sopprimere un avviso di esclusione che la riguarda direttamente, e gliene indica i motivi.

Inoltre, l'istituzione risponde alle richieste di correggere dati personali imprecisi o incompleti presentate dalle persone cui si riferiscono i dati e ad ogni altra loro richiesta o domanda.

Le richieste o le domande presentate dalle persone cui si riferiscono i dati in merito alle informazioni fornite dalle autorità o dagli organismi incaricati dell'esecuzione vengono trattate da queste stesse autorità od organismi. Il servizio responsabile della Commissione rinvia tali richieste o domande al punto di collegamento interessato e ne informa le persone cui si riferiscono i dati.

3. Fatte salve le disposizioni in materia di informazioni di cui al paragrafo 2, una persona fisica debitamente identificata può chiedere se i dati che la riguardano siano registrati nella base di dati sull'esclusione.

Il contabile della Commissione comunica a questa persona, per lettera o per via elettronica, se essa è registrata nella base di dati sull'esclusione. In caso affermativo, il contabile della Commissione acclude i dati riguardanti tale persona registrati nella base di dati sull'esclusione e ne informa l'istituzione che ha chiesto l'avviso.

4. Fatte salve le disposizioni in materia di informazioni di cui al paragrafo 2, un rappresentante debitamente autorizzato di una persona giuridica può chiedere se i dati riguardanti tale persona siano registrati nella base di dati sull'esclusione.

Il contabile della Commissione comunica a tale rappresentante, per lettera o per via elettronica, se la persona giuridica è registrata nella base di dati sull'esclusione. In caso affermativo, il contabile della Commissione acclude i dati riguardanti tale persona registrati nella base di dati sull'esclusione e ne informa l'istituzione che ha chiesto l'avviso.

5. Gli avvisi soppressi sono accessibili esclusivamente ai fini di audit e indagini e non possono essere visualizzati dagli utenti della base di dati.

Tuttavia, i dati personali contenuti negli avvisi di esclusione riguardanti persone fisiche restano accessibili a tale scopo unicamente per cinque anni a decorrere dalla soppressione dell'avviso.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. Le informazioni fornite da autorità od organismi incaricati dell'esecuzione riguardano esclusivamente sentenze pronunciate dopo il 1° gennaio 2009.

2. Gli avvisi registrati a norma dell'articolo 95 del regolamento finanziario prima della data di applicazione del presente regolamento e ancora in vigore in tale data costituiscono avvisi di esclusione e vengono immessi direttamente nella base di dati sull'esclusione.

3. Se un terzo interessato non è stato informato della registrazione di un avviso di esclusione di cui al paragrafo 2, il servizio della Commissione o l'istituzione che ha chiesto la registrazione lo informa, entro un mese dalla data di applicazione del presente regolamento, che i suoi dati sono stati immessi nella base di dati sull'esclusione.

4. Spetta al servizio responsabile della Commissione o all'altra istituzione che ha richiesto la registrazione di un avviso di esclusione di cui al paragrafo 2 chiedere la modifica o la soppressione di tale avviso a norma del presente regolamento.

5. Per quanto riguarda le esclusioni decise prima del 1° maggio 2007 da un servizio della Commissione o da un'agenzia esecutiva ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario, per la durata del periodo di esclusione si tiene conto della durata di tenuta delle iscrizioni nei certificati del casellario giudiziale secondo il diritto nazionale.

A tali esclusioni si applica la durata massima di quattro anni a decorrere dalla data di notificazione della sentenza. Se questo periodo è già trascorso, il servizio della Commissione o l'agenzia esecutiva responsabile chiede che l'avviso venga soppresso.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per la Commissione
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Richiesta di immissione, modifica o soppressione di dati nella base di dati sull'esclusione, presentata dalle istituzioni ad eccezione della Commissione e delle agenzie esecutive**

La richiesta deve essere inviata, in un'unica busta chiusa, secondo la procedura relativa alle informazioni classificate in base alle norme stabilite dall'istituzione.

**Commissione europea
Direzione generale Bilancio
All'attenzione del contabile della Commissione
BRE2 13/505
B-1049 BRUXELLES**

1/2

- RISERVATO UE -

[Luogo, data]

Richiesta di immissione, soppressione o modifica di dati riguardanti terzi nella base di dati sull'esclusione

Istituzione richiedente:

Cognome e nome della persona responsabile del punto di contatto:

Il sottoscritto/la sottoscritta chiede:

- la registrazione di un avviso di esclusione
- la soppressione dell'avviso ⁽¹⁾ la cui immissione è stata chiesta con nota del
- la modifica dell'avviso (compreso il rinnovo di una registrazione provvisoria) ⁽²⁾ la cui immissione è stata chiesta con nota del

riguardante la seguente entità figurante nella base di dati sull'esclusione:

denominazione dell'entità (nel caso di una persona fisica, cognome e nome):

forma giuridica:

cognome e nome della persona o persone aventi poteri di rappresentanza:

.....

indirizzo (nel caso di una persona giuridica, indirizzo della sede): via/n./codice di avviamento postale/città/Stato:

.....

.....

1. Ai fini della registrazione dell'entità nello schedario della Commissione riguardante le persone giuridiche, si acclude un recente documento giustificativo attestante che l'entità è una persona giuridica:

- Estratto del registro commerciale o equivalente
- Copia del documento di attribuzione della partita IVA
- Copia dello statuto societario, in estratto dalla Gazzetta ufficiale o equivalente
- Copia della carta d'identità o del passaporto (nel caso di una persona fisica)
- Altro (da precisare):

⁽¹⁾ In questo caso, non si devono compilare i punti da 1 a 5.⁽²⁾ Compilare tutti i punti e non solo quello riguardante la richiesta di modifica.

2. Indicazione dei motivi dell'esclusione pertinenti a norma del regolamento finanziario (RF):

- articolo 93, paragrafo 1, lettera a) RF** (codice interno NW5a2a)
- articolo 93, paragrafo 1, lettera b) RF** (codice interno NW5a2b)
- articolo 93, paragrafo 1, lettera c) RF** (codice interno NW5a30)
- articolo 93, paragrafo 1, lettera d) RF** (codice interno NW5a2d)
- articolo 93, paragrafo 1, lettera e) RF** (codice interno NW5a2e) (indicare il tipo di condanna inflitta)
- per frode
 - per corruzione
 - per partecipazione a un'organizzazione criminale
 - per riciclaggio dei proventi di attività illecite

Indicare la denominazione del tribunale che ha emesso la sentenza passata in giudicato:

.....

Indicare la data della sentenza passata in giudicato: gg/mm/aaaa: .../.../....

Indicare la durata del periodo di esclusione dalle procedure di appalto (se pertinente): esclusione fino al gg/mm/aaaa: .../.../....

- articolo 93, paragrafo 1, lettera f) RF** (= articolo 96, paragrafo 1 RF) (codice interno NW5a40)
- articolo 94 RF** (codice interno NW1d)

3. Breve descrizione della situazione di esclusione ⁽¹⁾:

.....

.....

4. Periodo di registrazione:

- registrazione fino al gg/mm/aaaa ⁽²⁾:
- soppressione automatica della registrazione a norma del regolamento (CE, Euratom) n. .../... riguardante la base centrale di dati sull'esclusione ⁽³⁾.
- registrazione provvisoria fino al gg/mm/aaaa (al massimo tre mesi):

Si certifica che le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse in conformità dei principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la tutela dei dati personali.

[Firma della **persona responsabile del punto di contatto dell'istituzione** che chiede l'immissione/la soppressione/la modifica dell'avviso]

⁽¹⁾ Compilare in una lingua di lavoro della Commissione.

⁽²⁾ La durata di un'esclusione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere b), c), e) ed f), del regolamento finanziario deve essere decisa dall'istituzione.

⁽³⁾ Soltanto per le esclusioni a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e d), e dell'articolo 94 del regolamento finanziario.

ALLEGATO II

Comunicazione di informazioni da parte delle autorità o degli organismi incaricati dell'esecuzione

1/3

Punto di collegamento:

E-mail:

Fax:

Indirizzo:

NOTA AL SIG./ALLA SIG.RA

Contabile della Commissione

Oggetto: trasmissione di informazioni da parte di un'autorità o di un organismo incaricato dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 95 del regolamento finanziario

- Si trasmettono in allegato informazioni su un terzo che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario e il cui comportamento ha leso gli interessi finanziari delle Comunità.
- Si trasmettono in allegato informazioni su un terzo riguardo al quale sono già state inviate informazioni che devono essere modificate. La presente nota sostituisce le informazioni inizialmente trasmesse in data . (indicare la data e il riferimento della nota iniziale).
- Si ritirano le informazioni trasmesse in data (indicare la data e il riferimento della nota iniziale)

Data, firma

Allegato: Trasmissione di informazioni su un terzo ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario

2/3

- RISERVATO UE -

[Luogo, data]

Trasmissione di informazioni su un terzo ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario**Denominazione e indirizzo dell'autorità o dell'organismo incaricato dell'esecuzione:**

.....

Direzione generale responsabile della Commissione: (selezionare una delle seguenti DG)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Politica regionale | <input type="checkbox"/> Agricoltura e sviluppo rurale | <input type="checkbox"/> Affari marittimi e pesca |
| <input type="checkbox"/> Occupazione, affari sociali e pari opportunità | | <input type="checkbox"/> Giustizia, libertà e sicurezza |
| <input type="checkbox"/> Istruzione e cultura | <input type="checkbox"/> EuropeAid | <input type="checkbox"/> Allargamento |
| | | <input type="checkbox"/> Relazioni esterne |
| <input type="checkbox"/> Altra | | |
| <input type="checkbox"/> Non nota (spiegare perché nessuna DG è direttamente competente) | | |

.....

- Trasmetto le informazioni su un terzo ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario ⁽¹⁾
- Ritiro le informazioni su un terzo ⁽²⁾ trasmesse in data

1. **Informazioni sull'entità** nei confronti della quale è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale od ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità [articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario]:

Denominazione dell'entità (nel caso di una persona fisica, cognome e nome):

.....

Forma giuridica:

Cognome e nome della persona o persone aventi poteri di rappresentanza:

AIndirizzo (nel caso di una persona giuridica, indirizzo della sede): via/n./codice di avviamento postale/città/Stato

.....

.....

⁽¹⁾ In caso di modifica di un'informazione, compilare tutti i punti

⁽²⁾ In questo caso, compilare solo il punto 1, senza accludere allegati.

2. Tipo di condanna inflitta:

- per frode** [ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48)];
- per corruzione** ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1);
- per partecipazione a un'organizzazione criminale** quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio (GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1);
- per riciclaggio dei proventi di attività illecite** [quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77)].

3. Denominazione del tribunale che ha emesso la sentenza passata in giudicato:

.....

4. Data della sentenza passata in giudicato: gg/mm/aaaa: .../.../...

.....

5. Durata del periodo di esclusione dalle procedure di appalto (se pertinente):

Esclusione fino al: gg/mm/aaaa: .../.../....

ISI certifica che le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse a norma dei principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la tutela dei dati personali.

Per..... denominazione dell'autorità o dell'organismo incaricati dell'esecuzione]

[Firma del responsabile dell'autorità o dell'organismo da cui provengono le informazioni]

Allegato: Copia della sentenza passata in giudicato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1303/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

recante rettifica del regolamento (CE) n. 983/2008 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera g), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A causa di una svista di carattere amministrativo, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione ⁽²⁾, riguardante i trasferimenti intracomunitari di zucchero, i nomi degli organismi autorizzati a ricevere lo zucchero per la Lituania e per il Portogallo non sono corretti. È necessario correggerli per garantire la buona esecuzione del piano.
- (2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 983/2008. La rettifica deve acquistare efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 983/2008, la quarta colonna («Destinatario») è così modificata:

- 1) al punto 2, «Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Portugal» è sostituito da «IFAP, Portogallo»;
- 2) al punto 4, «NMA, Lituania» è sostituito da «Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lituania».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2008, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1304/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione di alcuni animali di specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione ⁽²⁾ fissa norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alle restrizioni dei movimenti degli animali, per quanto riguarda la febbre catarrale, all'interno delle e in provenienza dalle zone soggette a restrizioni.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un'azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situati in una zona soggetta a restrizioni verso un'altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita previsto dalla direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni risultino conformi a determinate condizioni indicate in tale articolo.
- (3) L'esperienza ha dimostrato che in vari Stati membri l'efficacia delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1266/2007 per garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei vettori potrebbe essere pregiudicata da una combinazione di fattori. Tali fattori comprendono la specie del vettore, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti sensibili.
- (4) Pertanto, come disposizione transitoria, l'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 394/2008 ⁽³⁾, stabilisce che fino al

31 dicembre 2008 gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento soddisfino condizioni supplementari, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche in cui gli animali sono introdotti.

- (5) Nel periodo successivo all'adozione di tale disposizione transitoria, l'esperienza ha dimostrato che in vari Stati membri l'applicazione delle misure per garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei vettori è inefficace. Inoltre, nel suo parere sulla febbre catarrale del 19 giugno 2008 ⁽⁴⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare afferma che nella Comunità non è stato approvato formalmente alcun protocollo di trattamento per proteggere efficacemente gli animali dagli attacchi dei *Culicoides*.
- (6) In considerazione di queste circostanze e in attesa di un'ulteriore valutazione scientifica, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1266/2007.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella frase introduttiva dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009».

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 22.

⁽⁴⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali formulato in seguito a una richiesta della Commissione europea (DG SANCO) e relativo alla febbre catarrale. The EFSA Journal (2008) 735, 1-69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1305/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maroilles ou Marolles (DOP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Maroilles ou Marolles», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d'uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del «Maroilles ou Marolles». Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.

(3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento.

(4) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione ⁽³⁾ e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Maroilles ou Marolles» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Maroilles ou Marolles» sono approvate le seguenti modifiche.

«Metodo di ottenimento»

Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così completato:

[...] L'operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l'aggiunta di caglio.

È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe, cloruro di calcio e sale.

[...] È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.

[...] È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.

ALLEGATO II

SCHEMA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

«MAROILLES ou MAROLLES»

Numero CE: FR-PDO-0117-0123/29.03.2006

DOP (X) IGP ()

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Indirizzo: 51 rue d'Anjou — 75008 Paris
Tel.: +33 (0)1 53 89 80 00
Fax: +33 (0)1 53 89 80 60
E-mail: info@inao.gouv.fr

2. Associazione

Nome: Syndicat des Fabricants et Affineurs du fromage de Maroilles
Indirizzo: Uriane — B.P. 20 — 148, av. du Général de Gaulle — 02260 La Capelle
Tel.: +33 (0)3 23 97 57 57
Fax: +33 (0)3 23 97 57 59
E-mail: sfam@uriane.com
Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto

Classe 1.3: Formaggi

4. Disciplinare

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1. Nome

«Maroilles ou Marolles»

4.2. Descrizione

Formaggio di latte vaccino a pasta molle e a crosta lavata di colore rosso/arancio, di forma quadrata di 12,5-13 cm di lato, ma presentato anche in altri tre formati più piccoli (Sorbaïs, Mignon e Quart); tenore minimo di materia grassa: 45 %.

La pasta è cremosa e grassa, omogenea e color panna.

4.3. Zona geografica

La zona geografica comprende il territorio dei seguenti comuni:

Dipartimento dell'Aisne

Cantoni interamente compresi: Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Vervins.

Comuni interamente compresi: Archon, Les Autels, Le Sourd, Brunehamel, Cuiiry-lès-Iviers, Dagny-Lambercy, Dohis, Etreux, Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Grandrieux, Guise, Iron, Lavaqueresse, Lemé, Malzy Marly-Gomont, Monceau-sur-Oise, Morgny-en-Thiérache, Oisy, Parfondeval, Proizy, Résigny, Romery, Villers-lès-Guise e Wiège-Faty.

Dipartimento del Nord

Cantoni interamente compresi: Avesne-sur-Helpe-Nord, Avesne-sur-Helpe-Sud, Solre-le-Château, Trélon.

Comuni interamente compresi: Aulnoye-Aymeries, Bachant, Bazuel, Beaufort, Berlaimont, Catillon-sur-Sambre, Damosies, Eclaibes, Ecuélin, Le Favril, Fontaine-au-Bois, La Groise, Hecq, Landrecies, Leval, Limont-Fontaine, Locquignol, Maroilles, Monceau-Saint-Waast, Noyelles-Sur-Sambre, Obrechies, Ors, Pommereuil, Pont-sur-Sambre, Preux-aux-Bois, Prisches, Quievelon, Rejet-de-Beaulieu, Saint-Rémy-Chaussée, Robersart, Sassegnies e Wattignies-la-Victoire.

4.4. *Prova dell'origine*

Ogni laboratorio di trasformazione e ogni laboratorio di stagionatura compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell'INAO che consente a quest'ultimo di identificare tutti gli operatori. Questi devono tenere a disposizione dell'INAO i registri e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell'ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione d'origine, è condotto un esame analitico ed organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.

4.5. *Metodo di ottenimento*

La produzione del latte, la produzione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.

Il formaggio è fabbricato esclusivamente con aggiunta di caglio al latte vaccino; la cagliata è suddivisa non lavata; la sgocciolatura è spontanea; salatura a secco; maturazione di durata variabile a seconda del formato: almeno cinque settimane per il formato di base, nel corso delle quali la crosta è lavata parecchie volte con acqua salata senza uso di fungicidi.

4.6. *Legame*

Il metodo di elaborazione di questo formaggio è stato messo a punto verso il 960 dai monaci dell'Abbazia di Maroilles, fondata nel VII secolo. A partire dall'XI secolo il privilegio della fabbricazione è stato esteso ai paesi vicini. La razza bovina è stata migliorata dai monaci per adattarla al clima e alla trasformazione casearia. La denominazione è stata sancita con pronunciamento giudiziario il 17 luglio 1955.

La denominazione nasce nella regione naturale della Thiérache, intorno alla città di Maroilles e alla sua abbazia, caratterizzata da un clima fresco e umido, da un terreno impermeabile che favorisce la crescita dell'erba al punto che attualmente l'allevamento bovino si basa esclusivamente sul pascolo. L'esperienza dei monaci trasmessa alla popolazione locale ha permesso uno sviluppo armonioso del Maroilles.

4.7. *Struttura di controllo*

Nome: Institut national de l'Origine et de la Qualité (INAO)

Indirizzo: 51, rue d'Anjou, 75008 PARIS

Tel.: +33 (0)1 53 89 80 00

Fax: +33 (0)1 53 89 80 60

E-mail: info@inao.gouv.fr

L'Institut National de l'Origine et de la Qualité è un ente pubblico di tipo amministrativo, dotato di personalità giuridica, che dipende dal ministero dell'Agricoltura.

Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti a denominazione d'origine è di competenza dell'INAO.

Nome: Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Indirizzo: 59, Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS Cedex 13

Tel.: +33 (0)1 44 87 17 17

Fax: +33 (0)1 44 97 30 37

La DGCCRF è un servizio del ministero dell'Economia, dell'industria e del lavoro.

4.8. *Etichettatura*

Obbligo di indicare la denominazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1306/2008 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2008****che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento.
- (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2009 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti considerati, dal regolamento (CE) n. 1299/2008 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di conversione per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2009 ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti di conversione ai quali si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzi di vendita e coefficienti di conversione

Specie	Presentazione	Coefficiente di conversione	Livello d'intervento	Prezzo di vendita (EUR/t)	
Ippoglosso nero (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	1 662	
Nasello (<i>Merluccius</i> spp.)	Intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	1 017	
	Filetti individuali				
	— non spellati	1,0	0,85	1 261	
	— spellati	1,1	0,85	1 387	
Orata (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	Intera o eviscerata, con o senza testa	1,0	0,85	1 321	
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	3 398	
Gamberi e gamberetti <i>Penaeidae</i>	Congelati				
		a) <i>Parapenaeus Longirostris</i>	1,0	0,85	3 427
		b) Altri <i>Penaeidae</i>	1,0	0,85	6 712
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> e <i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelate	1,0	0,85	1 661	
Calamari (<i>Loligo</i> spp.)	a) <i>Loligo patagonica</i>	— interi, non puliti	1,00	0,85	1 023
		— puliti	1,20	0,85	1 227
	b) <i>Loligo vulgaris</i>	— interi, non puliti	2,50	0,85	2 556
		— puliti	2,90	0,85	2 965
	Polpo (<i>Octopus</i> spp.)	Congelato	1,00	0,85	1 856
<i>Illex argentinus</i>	— interi, non puliti	1,00	0,80	695	
	— eviscerati e decapitati	1,70	0,80	1 182	

Forme di presentazione commerciale:

interi, non puliti: prodotti che non hanno subito alcun trattamento
 puliti: prodotti almeno eviscerati
 eviscerati e decapitati: corpo di calamaro privo di viscere e capo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1307/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2009, dal regolamento (CE) n. 1309/2008 della Commissione ⁽²⁾.

- (4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è segnatamente determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.
- (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO (1)

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

Specie	Dimen- sioni (1)	Prezzi di riferimento (EUR/tonnellata)			
		Pesce eviscerato con testa (1)		Pesce intero (1)	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> ex 0302 40 00	1		—	F011	132
	2		—	F012	202
	3		—	F013	191
	4a		—	F016	121
	4b		—	F017	121
	4c		—	F018	253
	5		—	F015	225
	6		—	F019	112
	7a		—	F025	112
7b		—	F026	101	
8		—	F027	84	
Scorfani o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.) ex 0302 69 31 ed ex 0302 69 33	1		—	F067	972
	2		—	F068	972
	3		—	F069	816
Merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i> ex 0302 50 10	1	F073	1 192	F083	861
	2	F074	1 192	F084	861
	3	F075	1 125	F085	662
	4	F076	894	F086	497
	5	F077	629	F087	364
Gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>) ex 0306 23 10		Cotti in acqua		Freschi o refrigerati	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
	1	F317	5 035	F321	1 103
	2	F318	1 766	—	—

(1) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(1) Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

Prodotto	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazioneesentation	Prezzi di riferimento (EUR/tonnellata)
1. Scorfani o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)			
ex 0303 79 35 ex 0303 79 37	F411	Interi: — con o senza testa	941
ex 0304 29 35 ex 0304 29 39	F412	Filetti: — con lische (standard)	1 914
	F413	— senza lische	2 137
	F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 239
2. Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41	F416	Interi, con o senza testa	1 095
ex 0304 29 29	F417	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	2 501
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 717
	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 550
	F420	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 943
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 903
ex 0304 99 33	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 463
3. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)			
ex 0304 29 31	F424	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	1 518
	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 722
	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 646
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 786
ex 0304 99 41	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	986

Prodotto	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione esentation	Prezzi di riferimento (EUR/tonnellata)
4. Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) ex 0304 29 33	F431	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	2 264
	F432	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 606
	F433	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
	F434	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 710
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 960
5. Merluzzo dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) ex 0304 29 85	F441	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	1 147
	F442	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 324
6. Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) ex 0304 19 97 ex 0304 99 23	F450	Filetti doppi di aringa — di peso superiore a 80 g. al pezzo	510
	F450	— di peso superiore a 80 g. al pezzo	464

REGOLAMENTO (CE) N. 1308/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (2) Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000, per i prodotti che figurano nell'allegato II del medesimo regolamento, è determinato come segue:

— Primo mese: 216 EUR/t

— Secondo mese: 0 EUR/t

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 1309/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90% del prezzo d'orientamento.
- (2) Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2009 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 1299/2008 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2009 ai prodotti elencati nell'allegato I di detto regolamento, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita applicabili per la campagna di pesca 2009 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano nell'allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro applicabili per la campagna di pesca 2009 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità e i prodotti ai quali si riferiscono figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Coefficients di conversione dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensione (*)	Coefficients di conversione	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,47
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,68
	4a	0,00	0,43
	4b	0,00	0,43
	4c	0,00	0,90
	5	0,00	0,80
	6	0,00	0,40
	7a	0,00	0,40
7b	0,00	0,36	
8	0,00	0,30	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0,00	0,51
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,72
	4	0,00	0,47
Spinaroli <i>Squalus acanthias</i>	1	0,60	0,60
	2	0,51	0,51
	3	0,28	0,28
Gattucci <i>Scyliorhinus spp.</i>	1	0,64	0,60
	2	0,64	0,56
	3	0,44	0,36
Scorfani del Nord o sebasti <i>Sebastes spp.</i>	1	0,00	0,81
	2	0,00	0,81
	3	0,00	0,68
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	0,72	0,52
	2	0,72	0,52
	3	0,68	0,40
	4	0,54	0,30
	5	0,38	0,22
Merluzzi carbonari <i>Pollachius virens</i>	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,71	0,55
	4	0,61	0,30

Specie	Dimensione (*)	Coefficienti di conversione	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Eglefini <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,62	0,43
	4	0,52	0,36
Merlani <i>Merlangius merlangus</i>	1	0,66	0,50
	2	0,64	0,48
	3	0,60	0,44
	4	0,41	0,30
Molve <i>Molva spp.</i>	1	0,68	0,56
	2	0,66	0,54
	3	0,60	0,48
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0,00	0,72
	2	0,00	0,71
	3	0,00	0,69
Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0,00	0,77
	2	0,00	0,77
	3	0,00	0,63
	4	0,00	0,47
Acciughe <i>Engraulis spp.</i>	1	0,00	0,68
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,60
	4	0,00	0,25
Passere di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	1	0,75	0,41
	2	0,75	0,41
	3	0,72	0,41
	4	0,52	0,34
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	0,90	0,71
	2	0,68	0,53
	3	0,68	0,52
	4	0,56	0,43
	5	0,52	0,41
Rombi gialli <i>Lepidorhombus spp.</i>	1	0,68	0,64
	2	0,60	0,56
	3	0,54	0,49
	4	0,34	0,29

Specie	Dimensione (*)	Coefficienti di conversione	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Limande <i>Limanda limanda</i>	1	0,71	0,58
	2	0,54	0,42
Passere artiche <i>Platichthys flesus</i>	1	0,66	0,58
	2	0,50	0,42
Tonni bianchi o alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	1	0,90	0,81
	2	0,90	0,77
Seppie <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>	1	0,00	0,64
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,40

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Specie	Dimensione (*)	Coefficienti di conversione	
		Pesci interi	Pesci decapitati (*)
		Pesci eviscerati con testa (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Rane pescatrici <i>Lophius spp.</i>	1	0,61	0,77
	2	0,78	0,72
	3	0,78	0,68
	4	0,65	0,60
	5	0,36	0,43
		Tutte le presentazioni	
		Extra, A (*)	
Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	1	0,59	
	2	0,27	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Gamberelli boreali <i>Pandalus borealis</i>	1	0,77	0,68
	2	0,27	—
		Interi (*)	
Granchi porri <i>Cancer pagurus</i>	1	0,72	
	2	0,54	

Specie	Dimensione (*)	Coefficienti di conversione		
		Pesci interi	Pesci decapitati (*)	
		Pesci eviscerati con testa (*)		
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
		Interi (*)		Code (*)
		E' (*)	Extra, A (*)	Extra, A (*)
Scampi <i>Nephrops norvegicus</i>	1	0,86	0,86	0,81
	2	0,86	0,59	0,68
	3	0,77	0,59	0,50
	4	0,50	0,41	0,41
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Sogliole <i>Solea spp.</i>	1	0,75	0,58	
	2	0,75	0,58	
	3	0,71	0,54	
	4	0,58	0,42	
	5	0,50	0,33	

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO II

Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0	132
	2	0	202
	3	0	191
	4a	0	121
	4b	0	121
	4c	0	253
	5	0	225
	6	0	112
	7a	0	112
	7b	0	101
8	0	84	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0	293
	2	0	367
	3	0	413
	4	0	270
Spinaroli <i>Squalus acanthias</i>	1	667	667
	2	567	567
	3	311	311
Gattucci <i>Scyliorhinus spp.</i>	1	464	435
	2	464	406
	3	319	261
Scorfani del Nord o sebasti <i>Sebastes spp.</i>	1	0	972
	2	0	972
	3	0	816
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	1 192	861
	2	1 192	861
	3	1 125	662
	4	894	497
	5	629	364
Merluzzi carbonari <i>Pollachius virens</i>	1	559	435
	2	559	435
	3	551	427
	4	473	233

Specie	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)		
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Eglefini <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	1	747	581	
	2	747	581	
	3	644	446	
	4	540	374	
Merlani <i>Merlangius merlangus</i>	1	630	478	
	2	611	458	
	3	573	420	
	4	392	287	
Molve <i>Molva spp.</i>	1	826	680	
	2	801	656	
	3	728	583	
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0	233	
	2	0	229	
	3	0	223	
Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0	224	
	2	0	224	
	3	0	183	
	4	0	137	
Acciughe <i>Engraulis spp.</i>	1	0	884	
	2	0	936	
	3	0	780	
	4	0	325	
Passere di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	— Dal 1° gennaio al 30 aprile 2009	1	809	442
		2	809	442
		3	777	442
		4	561	367
	— Dal 1° maggio al 31 dicembre 2009	1	1 124	615
		2	1 124	615
		3	1 079	615
		4	779	510
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	3 258	2 570	
	2	2 462	1 919	
	3	2 462	1 882	
	4	2 027	1 557	
	5	1 882	1 484	

Specie	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Rombi gialli <i>Lepidorhombus spp.</i>	1	1 719	1 618
	2	1 517	1 416
	3	1 365	1 239
	4	860	733
Limande <i>Limanda limanda</i>	1	606	495
	2	461	359
Passere artiche <i>Platichys flesus</i>	1	345	303
	2	261	219
Tonni bianchi o alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	1	2 174	1 780
	2	2 174	1 692
Seppie <i>Sepia officinalis e</i> <i>Rossia macrosoma</i>	1	0	1 107
	2	0	1 107
	3	0	692
		Pesci interi	Pesci eviscerati con testa (*)
		Pesci decapitati (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Rane pescatrici <i>Lophius spp.</i>	1	1 810	4 702
	2	2 315	4 397
	3	2 315	4 153
	4	1 929	3 664
	5	1 068	2 626
		Tutte le presentazioni	
		Extra, A (*)	
Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	1	1 474	
	2	674	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Gamberelli boreali <i>Pandalus borealis</i>	1	5 035	1 103
	2	1 766	—

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Specie	Dimensione (*)	Prezzi di vendita (EUR/t)		
		Interi (*)		
Granchi porri <i>Cancer pagurus</i>	1	1 284		
	2	963		
		Interi (*)		Code (*)
		E' (*)	Extra, A (*)	Extra, A (*)
Scampi <i>Nephrops norvegicus</i>	1	4 704	4 704	3 535
	2	4 704	3 227	2 968
	3	4 212	3 227	2 182
	4	2 735	2 243	1 789
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Sogliole <i>Solea spp.</i>	1	5 160	3 990	
	2	5 160	3 990	
	3	4 885	3 715	
	4	3 990	2 890	
	5	3 440	2 270	

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO III

Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente di conversione	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)	
				Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
				Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,90	1	0	119
			2	0	182
			3	0	172
			4a	0	109
	Le regioni costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate a nord e a ovest di tali regioni Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)	0,90	1	0	119
			2	0	182
			3	0	172
			4a	0	109
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,96	1	0	223
			2	0	220
			3	0	214
	Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,95	1	0	221
			2	0	218
			3	0	212
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Le regioni costiere da Troon, a sud-ovest della Scozia, fino a Wick, a nord-est della Scozia, e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,75	1	2 444	1 928
			2	1 846	1 439
			3	1 846	1 412
			4	1 520	1 167
			5	1 412	1 113
Tonni bianchi o alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	Isole delle Azzorre e Madera	0,48	1	1 043	854
			2	1 043	812
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Isole Canarie	0,48	1	0	141
			2	0	176
			3	0	198
			4	0	129
	Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,74	1	0	217
			2	0	272
			3	0	306
			4	0	200
	Le regioni costiere atlantiche del Portogallo	0,93	2	0	342
			0,81	3	0

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

REGOLAMENTO (CE) N. 1310/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano ritiri, a determinate condizioni, per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, dello stesso regolamento. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato⁽²⁾ precisa le relative modalità. Il valore di tali prodotti è fissato forfettariamente per ognuna di queste modalità di smercio, tenendo conto dell'importo medio dei ricavi che possono essere ottenuti dal suddetto smercio nei vari Stati membri.
- (3) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca⁽³⁾, prevede che, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento,

ne informa l'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell'organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro.

- (4) Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

ALLEGATO

Valori forfettari

Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato	EUR/tonnellata
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):	
a) Aringa della specie <i>Clupea harengus</i> e sgombro delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :	
— Danimarca e Svezia	60
— Regno Unito	50
— altri Stati membri	15
— Francia	2
b) Gamberetti grigi delle specie <i>Crangon crangon</i> e gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>):	
— Danimarca e Svezia	0
— altri Stati membri	10
c) Altri prodotti:	
— Danimarca	40
— Svezia, Portogallo e Irlanda	20
— Regno Unito	28
— altri Stati membri	1
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)	
a) Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> e acciughe (<i>Engraulis</i> spp.):	
— tutti gli Stati membri	8
b) Altri prodotti:	
— Svezia	0
— Francia	30
— altri Stati membri	30
3. Utilizzazione come esche	
— Francia	60
— altri Stati membri	20
4. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1311/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****che fissa, per la campagna di pesca 2009, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 della Commissione prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.

- (2) Scopo dell'aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.
- (3) L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.
- (4) L'ammontare dell'aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, l'ammontare dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (*Solea spp.*) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati	
— Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	355
— Altre specie	288
II. Filettatura, congelamento e magazzinaggio	386
III. Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri, con testa, tagliati o filettati	277
IV. Marinatura e magazzinaggio	257

2. Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione e/o conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2	3
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	323
	Code di scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	245
II. Asportazione della testa, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	290
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	323
	Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	245
IV. Pastorizzazione e magazzinaggio	Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	386
V. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	210

3. Ammontare dell'aiuto forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati	288
II. Filettatura, congelamento e magazzinaggio	386

REGOLAMENTO (CE) N. 1312/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 5, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 467/67 della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) L'articolo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la Commissione possa fissare i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per l'applicazione del citato regolamento al fine di convertire i valori o le quantità che si riferiscono alle varie fasi di trasformazione del riso (risone, semigreggio, semilavorato, lavorato).

(3) A tal fine conviene prendere in considerazione i dati rilevati nell'industria meglio attrezzata della Comunità.

(4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Articolo 1

1. Il tasso di conversione del riso semigreggio in risone e inversamente è il seguente:

Riso semigreggio	Risone
1	1,25

2. Il tasso di conversione del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente è il seguente:

	Riso semigreggio	Riso lavorato
Riso a grani tondi	1	0,775
Riso a grani medi o riso a grani lunghi	1	0,69

3. Il tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente è il seguente:

	Riso lavorato	Riso semilavorato
Riso a grani tondi	1	1,065
Riso a grani medi o riso a grani lunghi	1	1,072

Articolo 2

1. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di risone in riso semigreggio ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di risone.

2. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di riso semigreggio in riso lavorato ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di riso semigreggio.

3. Le spese di lavorazione per la conversione di riso semilavorato in riso lavorato non sono prese in considerazione.

Articolo 3

1. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di risone in riso semigreggio è considerato uguale a zero.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU 204 del 24.8.1967, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. allegato I.

2. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato è uguale:

- a) a 41,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani tondi;
- b) a 52,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi.

3. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semilavorato in riso lavorato è uguale:

- a) a 12,62 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi;
- b) a 14,05 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani medi o a grani lunghi.

Articolo 4

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione si effettua sulla base di un riso semigreggio contenente il 3 % di rotture. Se il riso semigreggio contiene una percentuale di rotture superiore al 3 %, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 110 EUR per tonnellata di rotture.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato o di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione è effettuata sulla base di un riso semilavorato o lavorato senza rotture. Se il riso semilavorato o lavorato contiene rotture, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 150 EUR per tonnellata di rotture.

Gli adeguamenti di cui al primo e secondo comma non sono effettuati se i prezzi del riso semigreggio e i prezzi del riso semilavorato o lavorato presi in considerazione ai fini della fissazione dei prelievi e delle restituzioni all'esportazione sono inferiori a:

- 110 EUR per tonnellata di riso semigreggio,
- 150 EUR per tonnellata di riso semilavorato o lavorato.

Articolo 5

1. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di risone si effettua:

- dividendo il valore da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, e

— detraendo dal risultato le spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 1.

La conversione di un valore relativo a una quantità di risone in un valore relativo alla stessa quantità di riso semigreggio si effettua:

- aumentando il valore da convertire delle spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 1, e
- moltiplicando il risultato per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1.

2. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso lavorato si effettua:

- aumentando il valore da convertire delle spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 2,
- detraendone il valore dei sottoprodotti fissato all'articolo 3, paragrafo 2, e
- dividendo il risultato per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso lavorato in valore relativo alla stessa quantità di riso semigreggio si effettua:

- moltiplicando il valore da convertire per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2,
- detraendo dal risultato le spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 2, e
- aggiungendo il valore dei sottoprodotti fissato all'articolo 3, paragrafo 2.

3. La conversione di un valore relativo a una quantità di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso semilavorato si effettua:

- dividendo il valore da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3, e
- aumentando il risultato del valore dei sottoprodotti fissati all'articolo 3, paragrafo 3.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso lavorato si effettua:

- diminuendo il valore da convertire del valore dei sottoprodotti fissati all'articolo 3, paragrafo 3, e
- moltiplicando il risultato per il tasso fissato per il riso semilavorato del gruppo considerato all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 6

1. La conversione di una quantità di riso semigreggio in una quantità corrispondente di risone o di riso lavorato si effettua moltiplicando, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, o per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

La conversione di una quantità di risone o di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semigreggio si effettua dividendo, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1 o per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

2. La conversione di una quantità di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semilavorato si effettua moltiplicando la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3.

La conversione di una quantità di riso semilavorato in una quantità corrispondente di riso lavorato si effettua dividendo la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 467/67 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento n. 467/67/CEE della Commissione
(GU 204 del 24.8.1967, pag. 1)

Regolamento (CEE) n. 1608/71 della Commissione
(GU L 168 del 27.7.1971, pag. 17)

Regolamento (CEE) n. 1499/72 della Commissione
(GU L 158 del 14.7.1972, pag. 22)

Regolamento (CEE) n. 1808/74 della Commissione
(GU L 188 del 12.7.1974, pag. 34)

Regolamento (CEE) n. 1484/75 della Commissione
(GU L 150 dell'11.6.1975, pag. 7)

Regolamento (CEE) n. 1572/77 della Commissione
(GU L 174 del 14.7.1977, pag. 26)

Regolamento (CEE) n. 1771/79 della Commissione
(GU L 203 dell'11.8.1979, pag. 6)

Regolamento (CEE) n. 2119/80 della Commissione
(GU L 206 dell'8.8.1980, pag. 20)

Regolamento (CEE) n. 2120/81 della Commissione
(GU L 208 del 28.7.1981, pag. 7)

Regolamento (CEE) n. 1871/82 della Commissione
(GU L 206 del 14.7.1982, pag. 15)

Regolamento (CEE) n. 1998/83 della Commissione
(GU L 196 del 20.7.1983, pag. 16)

Regolamento (CEE) n. 1548/84 della Commissione
(GU L 148 del 5.6.1984, pag. 16)

Regolamento (CEE) n. 2249/85 della Commissione
(GU L 210 del 7.8.1985, pag. 13)

Regolamento (CEE) n. 2325/88 della Commissione limitatamente all'articolo 1
(GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento n. 467/67/CEE	Presente regolamento
Articoli da 1 a 4	Articoli da 1 a 4
Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma
Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)	Articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo comma
Articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma
Articolo 6	Articolo 6
—	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
—	Allegato I
—	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1313/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4, 5 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3/2008, come modificati dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽²⁾, prevedono azioni di informazione su nuove designazioni per i vini della Comunità, sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l'elenco dei temi e dei prodotti nonché le linee direttrici per la promozione sul mercato interno.
- (3) L'allegato II del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l'elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni

promozionali nei paesi terzi e l'elenco dei mercati nei quali possono essere realizzate tali azioni.

- (4) L'allegato III del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene i bilanci indicativi annuali per i diversi settori.
- (5) Occorre pertanto modificare gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 per tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 3/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati come segue:

1) l'allegato I è modificato come segue:

a) nella parte A. **ELENCO DEI TEMI E DEI PRODOTTI**, l'undicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«— vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno.»;

b) nella parte B. **LINEE DIRETTRICI**, la linea direttrice relativa a «VQPRD, VINI DA TAVOLA CON INDICAZIONE GEOGRAFICA» è sostituita dalla seguente:

«VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, VINI CON INDICAZIONE DEL VITIGNO

1. Analisi globale della situazione

A fronte di una produzione di vino abbondante, i consumi sono in ristagno o addirittura in calo per determinate categorie e si assiste a un'offerta crescente in provenienza dai paesi terzi.

2. Obiettivi

- Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici,
- informare i consumatori sul consumo responsabile delle bevande alcoliche e sui rischi connessi all'abuso di alcol.

3. Gruppi di destinatari

- Settore della distribuzione,
- consumatori, escludendo i giovani e gli adolescenti come indicato nella raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio (*),
- opinionisti (giornalisti, gastronomi),
- scuole alberghiere.

4. Messaggi principali

- La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l'etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto,
- l'attrattiva di poter scegliere tra una vastissima selezione di vini della Comunità di diverse provenienze,
- informazioni sulla viticoltura della Comunità e sui suoi legami con realtà, culture e sapori regionali e locali,
- informazioni sulle abitudini di consumo responsabile di bevande alcoliche e sui danni provocati dall'alcol.

5. Principali canali di diffusione dei messaggi

- Azioni di informazione e relazioni pubbliche,
- formazione rivolta ad operatori dei settori della distribuzione e della ristorazione,
- contatti con la stampa specializzata,
- altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta dei consumatori,
- fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri.

6. Durata dei programmi

Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

(*) GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38.»;

2) nell'allegato II, il quinto e il sesto trattino della parte A. **ELENCO DEI PRODOTTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI AZIONI PROMOZIONALI** sono sostituiti dai seguenti:

«— vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,

— bevande spiritose a indicazione geografica protetta»;

3) nell'allegato III, il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. Vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno: 12 Mio EUR».

REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****recante centoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2) Il 26 settembre e il 2 dicembre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche depennando due persone dall'elenco. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

- (1) Mohamad Nasir ABAS (alias (a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna], Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia. Data di nascita: 6 maggio 1969. Luogo di nascita: Singapore. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 8239388. N. di identificazione nazionale: 690506-71-5515.
 - (2) Abdulkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Data di nascita: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Luogo di nascita: Somalia. Altre informazioni: Firenze, Italia.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1315/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

(2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽³⁾ GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2009-31.3.2009 (in %)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dall'1.4.2009-30.6.2009 (in kg)
P1	09.4067	3,378444	—
P2	09.4068	8,673892	—
P3	09.4069	0,914921	—
P4	09.4070	81,100141	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1316/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.
- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che

misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

- (3) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2009-31.3.2009 (in %)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dall'1.4.2009-30.6.2009 (in kg)
E1	09.4015	(¹)	108 000 000
E2	09.4401	60,637664	—
E3	09.4402	(²)	7 055 897

(¹) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(²) Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili.

REGOLAMENTO (CE) N. 1317/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che

misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 a norma del regolamento (CE) n.1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.4.2009-30.6.2009 (kg)
1	09.4410	0,707216	—
2	09.4411	(¹)	1 275 000
3	09.4412	0,765696	—
4	09.4420	1,386962	—
5	09.4421	6,802721	—
6	09.4422	1,592356	—

(¹) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame e attribuito agli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 536/2007 ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4169 a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009, sono pari a 12 498 750 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009 (in %)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.4.2009-30.6.2009 (in kg)
IL1	09.4092	(¹)	392 000
IL2	09.4091	(¹)	140 000

(¹) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1320/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per il pollame originario della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1383/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1383/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4103 a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009, sono pari a 250 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 34.

REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2008 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2008****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.
- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽³⁾ GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

ALLEGATO

N. del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009 (%)	Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.4.2009-30.6.2009 (kg)
1	09.4211	0,566899	—
4	09.4214	5,969534	—
7	09.4217	7,785879	—

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/125/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ della Commissione stabiliscono le modalità di attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e comprendono un elenco di sostanze attive da valutare in vista della loro eventuale iscrizione nell'allegato I di tale direttiva. Questo elenco comprende il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol.
- (2) Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per una serie di utilizzazioni proposte dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori incaricati di presentare le relazioni di valutazione e le raccomandazioni corrispondenti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico e il sulcotrione, lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni utili sono state presentate, il 19 giugno 2007 per il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio e l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, e il 9 agosto 2006 per il sulcotrione. Per il metamitron e il triadimenol lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni utili sono state presentate, rispettivamente, il 22 agosto 2007 e il 29 maggio 2006. Per il cimoxanil, lo Stato membro relatore era

l'Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 15 giugno 2007. Per il dodemorf, lo Stato membro relatore erano i Paesi Bassi e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 9 febbraio 2007. Per il tebuconazolo, lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni utili sono state presentate il 5 marzo 2007.

- (3) Le relazioni di valutazione sono state oggetto di un esame collegiale da parte degli Stati membri e dell'AESA e sono state presentate alla Commissione il 29 settembre 2008 per il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio e il metamitron, il 30 settembre 2008 per il fosforo di magnesio, il 17 settembre 2008 per il cimoxanil e il dodemorf, il 26 settembre 2008 per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il 31 luglio 2008 per il sulcotrione e il 25 settembre 2008 per il tebuconazolo e il triadimenol, sotto forma di relazione scientifica dell'EFSA ⁽⁴⁾. Queste relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e redatte nella loro versione definitiva il 28 ottobre 2008 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione sul

⁽⁴⁾ EFSA Scientific Report (2008) 182, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium phosphide (terminato il 29 settembre 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 183, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium phosphide (terminato il 29 settembre 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 190, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance magnesium phosphide (terminato il 30 settembre 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 167, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cymoxanil (terminato il 17 settembre 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 170, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dodemorph (terminato il 17 settembre 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 180, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,5-dichlorobenzoic acid methylester (terminato il 26 settembre 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 185, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metamitron (terminato il 29 settembre 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 150, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulcotrione (terminato il 31 luglio 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 176, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebuconazole (terminato il 25 settembre 2008).
 EFSA Scientific Report (2008) 177, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triadimenol (25 settembre 2008).

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol in quanto sostanze attive.

(4) Dai vari esami effettuati risulta che i prodotti fitosanitari contenenti il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo o il triadimenol dovevano in generale soddisfare i requisiti enunciati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda le utilizzazioni studiate e descritte nelle relazioni di riesame della Commissione. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'allegato I, al fine di garantire che le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive potranno essere concesse in tutti gli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva.

(5) Fatta salva tale conclusione, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. L'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE prevede che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a talune condizioni. Per il metamitron è opportuno quindi richiedere all'autore della notifica del metamitron informazioni complementari concernenti l'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 presente nel suolo, i suoi residui nelle colture a rotazione, il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e il rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati mediante ingestione delle acque nei campi. È inoltre opportuno chiedere all'autore della notifica del sulcotrione informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesandione e il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. D'altro canto, il tebuconazolo deve essere sottoposto a prove supplementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e le informazioni corrispondenti presentate dall'autore della notifica.

(6) È opportuno prevedere un termine ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ai nuovi requisiti che ne deriveranno.

(7) Fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 91/414/CEE in caso di iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, deve essere concesso agli Stati membri un termine di sei mesi dopo l'iscrizione per riesaminare le autorizzazioni esistenti riguardanti i prodotti fitosanitari contenenti fosforo di alluminio, fosforo di calcio, fosforo di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni applicabili stabilite all'allegato I. Spetta agli Stati membri, a seconda dei casi, modificare, sostituirle o ritirare le autorizzazioni esistenti, conformemente alle disposizioni di tale direttiva. In deroga al termine sopraccitato, deve essere previsto un termine più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, di cui all'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario, per ciascuna utilizzazione prevista, conformemente ai principi uniformi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.

(8) L'esperienza acquisita in occasione delle precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha mostrato che possono insorgere difficoltà di interpretazione dei doveri che incombono ai detentori di autorizzazioni esistenti, per quanto riguarda l'accesso ai dati. Sembra quindi necessario, per evitare nuove difficoltà, precisare i doveri degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il detentore di un'autorizzazione abbia accesso a un fascicolo che soddisfa i requisiti posti dall'allegato II di tale direttiva. Tuttavia, questo chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri o ai detentori di autorizzazioni in rapporto alle direttive che modificano l'allegato I sino ad oggi adottate.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Applicano queste disposizioni a partire dal 1° marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Ove necessario, gli Stati membri modificano o ritirano, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fosforo di alluminio, fosforo di calcio, fosforo di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol in quanto sostanze attive entro il 28 febbraio 2010.

Entro tale data, verificano in particolare che i requisiti enunciati nell'allegato I di tale direttiva per quanto riguarda il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol siano rispettati, ad eccezione di quelli che figurano nella parte B delle rubriche relative a tali sostanze attive, e che i detentori delle autorizzazioni siano in possesso di un fascicolo o abbiano accesso a un fascicolo che soddisfa i requisiti dell'allegato II di tale direttiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

2. In deroga al paragrafo 1, qualunque prodotto fitosanitario autorizzato contenente fosforo di alluminio, fosforo di calcio, fosforo di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol in quanto sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, tutte iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2009, sia oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti posti dall'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B delle rubriche dell'allegato I di tale direttiva concernenti rispettivamente il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol. In funzione di tale valutazione,

gli Stati membri determinano se il prodotto è conforme alle condizioni enunciate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.

Dopo aver determinato se queste condizioni sono rispettate, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente fosforo di alluminio, fosforo di calcio, fosforo di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol come unica sostanza attiva, modificano o ritirano l'autorizzazione, se del caso, entro il 28 febbraio 2014; ovvero
- b) nel caso di un prodotto contenente fosforo di alluminio, fosforo di calcio, fosforo di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol associato ad altre sostanze attive, modificano o ritirano l'autorizzazione, se del caso, entro il 28 febbraio 2014 o alla data fissata per questa modifica o ritiro nella direttiva o nelle direttive che hanno aggiunto la sostanza o le sostanze in questione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, se quest'ultima data è posteriore.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Sostanze attive da aggiungere alla fine della tabella che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.	Denominazione comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«266	Fosforo di alluminio N. CAS 20859-73-8 N. CIPAC 227	Fosforo di alluminio	≥ 830 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come insetticida e rodenticida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosforo di alluminio.</p> <p>In quanto rodenticida, può essere autorizzata solo l'utilizzazione all'esterno.</p> <p>Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fosforo di alluminio, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.</p> <p>Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione dei consumatori, vigilando affinché i prodotti pronti all'uso contenenti fosforo di alluminio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare; — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria; — alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambiente chiuso; — per l'utilizzazione in ambiente chiuso, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione); — nelle utilizzazioni in ambiente chiuso, alla protezione delle persone nelle zone limitrofe contro la fuga di gas; — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo; — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come zone di protezione tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

N.	Denominazione comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
267	Fosfuro di calcio N. CAS 1305-99-3 N. CIPAC 505	<i>Fosfuro di calcio</i>	≥ 160 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come insetticida e rodenticida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di calcio.</p> <p>Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fosfuro di calcio, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.</p> <p>Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria; — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo; — la protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come zone di protezione tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

N.	Denominazione comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
268	Fosforo di magnesio N. CAS 12057-74-8 N. CIPAC 228	<i>Fosforo di magnesio</i>	≥ 880 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come insetticida e rodenticida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosforo di magnesio.</p> <p>In quanto rodenticida, può essere autorizzato solo l'utilizzo all'esterno.</p> <p>Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fosforo di magnesio, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008</p> <p>Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione dei consumatori, vigilando affinché i prodotti pronti all'uso contenenti fosforo di magnesio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare; — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria; — alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambiente chiuso; — nelle utilizzazioni in ambiente chiuso, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione); — nelle utilizzazioni in ambiente chiuso, alla protezione delle persone nelle zone limitrofe contro la fuga di gas; — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo; — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come zone di protezione tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

N.	Denominazione comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
269	Cimoxanil N. CAS 57966-95-7 N. CIPAC 419	1-[(E/Z)-2-ciano-2-metossiminooacetil]-3-etilurea	> 970 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul cimoxanil, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008</p> <p>Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicheranno particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di adeguate attrezzature di protezione individuale; — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi come le zone di protezione.
270	Dodemorf N. CAS 1593-77-7 N. CIPAC 300	cis/trans-[4-ciclododecile]-2,6-dimetilmorfolina	≥ 950 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul dodemorf, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.</p> <p>Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano, se del caso, l'utilizzazione di adeguate attrezzature di protezione individuale; — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo. <p>Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Denominazione comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
271	Etere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico N. CAS 2905-69-3 N. CIPAC 686	<i>metil-2,5-diclorobenzoato</i>	≥ 995 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso in ambienti chiusi in quanto regolatore di crescita vegetale e fungicida per l'innesto delle viti.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008</p>
272	Metamitron N. CAS 41394-05-2 N. CIPAC 381	<i>4-amino-4,5-diidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-one</i>	≥ 960 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come erbicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Al momento della valutazione delle domande d'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti il metamitron per utilizzi diversi da quelli relativi alle piante da radice, gli Stati membri dedicano particolare attenzione ai criteri enunciati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e fanno in modo di ottenere tutte le informazioni e i dati necessari prima della concessione dell'autorizzazione.</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metamitron, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008</p> <p>Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria; — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; — al rischio per gli uccelli e i mammiferi, nonché per le piante terrestri non bersaglio. <p>Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari relative all'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 presente nel suolo, ai residui nelle colture di rotazione, al rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e al rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati dall'ingestione dell'acqua nei campi. Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metamitron è stato iscritto nel presente allegato forniscano tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.</p>

N.	Denominazione comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
273	Sulcotrione N. CAS 99105-77-8 N. CIPAC 723	2-(2-cloro-4-mesilbenzoi)cicloesan-1,3-dione	≥ 950 g/kg Impurità: — cianuro di idrogeno: non più di 80 mg/kg — toluene: non più di 4 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come erbicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul sulcotrione, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.</p> <p>Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale; — al rischio per gli uccelli insettivori, le piante acquatiche e terrestri non bersaglio e per gli artropodi non bersaglio. <p>Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesadione e sul rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Vigilano affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il sulcotrione è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.</p>

N.	Denominazione comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
274	Tebuconazolo N. CAS 107534-96-3 N. CIPAC 494	(RS)-1- <i>p</i> -clorophenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentan-3-ol	≥ 905 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul tebuconazolo, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.</p> <p>Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di adeguate attrezzature di protezione individuale; — all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del tebuconazolo (triazolo); — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi granivori e dei mammiferi erbivori, garantendo che le condizioni d'autorizzazione comprendano, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi; — alla protezione degli organismi acquatici, garantendo che le condizioni d'autorizzazione comprendano, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come le zone di protezione. <p>Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi. Vigilano affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il tebuconazolo è stato iscritto al presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.</p> <p>Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del tebuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti comunitari in materia di prove.</p>

N.	Denominazione comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
275	Triadimenol N. CAS 55219-65-3 N. CIPAC 398	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)- 1-(4-clorofenossi)-3,3-di- metil-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo	≥ 920 g/kg isomero A (1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>), iso- mero B (1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>) Diastereomero A, <i>RS</i> + <i>SR</i> , proporzioni: 70 a 85% Diastereomero B, <i>RR</i> + <i>SS</i> , proporzioni: 15 a 30%	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul triadimenol, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008</p> <p>Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla presenza di N-metilpirrolidone nei preparati, per quanto riguarda l'esposizione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti nelle zone adiacenti; — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Vengono applicate, se del caso, misure di attenuazione dei rischi così determinati, come le zone di protezione. <p>Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica comunichi alla Commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — informazioni complementari sulla specifica; — informazioni complementari sulla valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi; — informazioni complementari sul rischio di alterazioni al sistema endocrino nei pesci. <p>Garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale il triadimenol è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.</p> <p>Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del triadimenol entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sull'alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti comunitari in materia di prove.»</p>

(1) Ulteriori particolari sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono forniti nella relazione d'esame.

DIRETTIVA 2008/127/CE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2008
recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) nn. 1112/2002 ⁽²⁾ e 2229/2004 ⁽³⁾ della Commissione fissano le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell'allegato della presente direttiva.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1095/2007 ⁽⁴⁾ è stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il nuovo articolo 24 *ter*, che, senza parere scientifico dettagliato dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), consente di includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive per le quali esista la ragionevole certezza che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente.
- (3) La Commissione ha esaminato, ai sensi dell'articolo 24 *bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli effetti sulla salute umana e animale, sulle acque sotterranee e sull'ambiente di una serie di usi proposti dai notificatori per le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva e ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell'articolo 24 *ter* del regolamento (CE) n. 2229/2004.
- (4) A norma dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2229/2004, la Commissione ha sottoposto al

comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali i progetti di rapporto sulle sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva. Gli Stati membri e la Commissione hanno riesaminato i rapporti in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, adottandoli, in data 28 ottobre 2008, sotto forma di relazioni di riesame della Commissione. A norma dell'articolo 25 *bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004 la Commissione deve chiedere all'EFSA di esprimere entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il suo parere sui progetti di rapporto.

- (5) Dai vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva soddisfino, in generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi descritti e analizzati nella relazione di riesame della Commissione. È dunque opportuno includere nell'allegato I di tale direttiva le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva, per garantire che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere rilasciate secondo le norme di tale direttiva.
- (6) È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'iscrizione.
- (7) Fatti salvi gli obblighi fissati dalla direttiva 91/414/CEE derivanti dall'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi a partire dall'iscrizione perché possano rivedere le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato in modo da garantire il rispetto della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle pertinenti condizioni di cui all'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

- (8) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Ciò non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Se necessario, entro il 28 febbraio 2010, gli Stati membri modificano o revocano in conformità alla direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, le sostanze attive di cui all'allegato.

Entro tale data, essi verificano in particolare che le sostanze attive dell'allegato soddisfino le condizioni dell'allegato I della suddetta direttiva, escluse quelle di cui alla parte B dell'iscrizione di tali sostanze attive, e verificano anche che i titolari delle autorizzazioni dispongano, in conformità alle condizioni dell'articolo 13 della medesima direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell'allegato II della stessa, o possano accedervi.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riesaminano — in conformità ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I di tale direttiva riguardante le sostanze attive iscritte in allegato — ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze, tutte iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2009. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente, come unica sostanza attiva, una delle sostanze attive di cui all'allegato, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 agosto 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente, come una tra più sostanze attive, una sostanza attiva iscritta all'allegato, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 agosto 2015 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente della direttiva o delle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze di cui trattasi nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Le voci che seguono vanno aggiunte alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
224	Acido acetico Numero CAS: 64-19-7 Numero CIPAC: non assegnato	Acido acetico	≥ 980 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido acetico (SANCO/2602/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
225	Solfato di alluminio e ammonio Numero CAS: 7784-26-1 Numero CIPAC: non assegnato	Solfato di alluminio e ammonio	≥ 960 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio e ammonio (SANCO/2985/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
226	Silicato di alluminio Numero CAS: 1332-58-7 Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile Denominazione chimica: caolino	≥ 999,8 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di alluminio (SANCO/2603/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
227	<p>Acetato di ammonio</p> <p>Numero CAS: 631-61-8</p> <p>Numero CIPAC: non assegnato</p>	Acetato di ammonio	<p>≥ 970 g/kg</p> <p>Impurezze rilevanti: metalli pesanti quali Pb max. 10 ppm</p>	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acetato di ammonio (SANCO/2986/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
228	<p>Farina di sangue</p> <p>Numero CAS: non assegnato</p> <p>Numero CIPAC: non assegnato</p>	Non disponibile	≥ 990 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. Le farine di sangue devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle farine di sangue (SANCO/2604/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
229	<p>Carburo di calcio</p> <p>Numero CAS: 75-20-7</p> <p>Numero CIPAC: non assegnato</p>	Carburo di calcio Acetiluro di calcio	<p>≥ 765 g/kg</p> <p>Contenente 0,08 – 0,52 g/kg di fosfuro di calcio</p>	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carburo di calcio (SANCO/2605/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
230	Carbonato di calcio Numero CAS: 471-34-1 Numero CIPAC: non assegnato	Carbonato di calcio	≥ 99,9 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbonato di calcio (SANCO/2606/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
231	Biossido di carbonio Numero CAS: 124-38-9	Biossido di carbonio	≥ 99,9 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fumigante.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul biossido di carbonio (SANCO/2987/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
232	Denatonio benzoato Numero CAS: 3734-33-6 Numero CIPAC: non assegnato	Benzoato di benzildietil[[2,6-xililcarbamoil]metil]ammonio	≥ 99,9 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul denatonio benzoato (SANCO/2607/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
233	<p>Etilene</p> <p>Numero CAS: 74-85-1</p> <p>Numero CIPAC: non assegnato</p>	Etere	≥ 99 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etilene (SANCO/2608/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
234	<p>Estratto di Melaleuca alternifolia</p> <p>Numero CAS: Olio di Melaleuca alternifolia 68647-73-4</p> <p>Componenti principali:</p> <p>terpinene-4-olo 562-74-3</p> <p>γ-terpinene 99-85-4</p> <p>α-terpinene 99-86-5</p> <p>1,8-cineolo 470-82-6</p> <p>Numero CIPAC: non assegnato</p>	L'olio di Melaleuca alternifolia è una miscela complessa di sostanze chimiche.	<p>Componenti principali:</p> <p>terpinene-4-olo ≥ 300 g/kg</p> <p>γ-terpinene ≥ 100 g/kg</p> <p>α-terpinene ≥ 50 g/kg</p> <p>1,8-cineolo tracce</p>	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto di Melaleuca alternifolia (SANCO/2609/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
235	<p>Residui di distillazione dei grassi</p> <p>Numero CAS: non assegnato</p> <p>Numero CIPAC: non assegnato</p>	Non disponibile	<p>≥ 40 % di acidi grassi clivati</p> <p>Impurezze rilevanti: Ni max. 200 mg/kg</p>	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. I residui di distillazione dei grassi di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui residui di distillazione dei grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
236	<p>Acidi grassi da C7 a C20</p> <p>Numero CAS: 112-05-0 (acido pelargonico)</p> <p>67701-09-1 (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18)</p> <p>124-07-2 (acido caprilico)</p> <p>334-48-5 (acido caprico)</p> <p>143-07-7 (acido laurico)</p> <p>112-80-1 (acido oleico)</p> <p>85566-26-3 (esteri metilici degli acidi grassi C8-C10)</p> <p>111-11-5 (ottanoato di metile)</p> <p>110-42-9 (decanoato di metile)</p> <p>Numero CIPAC: non assegnato</p>	<p>Acido nonanoico</p> <p>Acido caprilico, acido pelargonico, acido caprico, acido laurico, acido oleico (ISO in tutti i casi)</p> <p>Acido ottanoico, acido nonanoico, acido decanoico, acido dodecanoico, acido cis-9-ottadecenoico (IUPAC in tutti i casi)</p> <p>Acidi grassi, C7-C10, esteri metilici</p>	<p>≥ 889 g/kg (acido pelargonico)</p> <p>≥ 838 g/kg acidi grassi</p> <p>≥ 99 % esteri metilici degli acidi grassi</p>	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
237	<p>Estratto d'aglio</p> <p>Numero CAS: 8008-99-9</p> <p>Numero CIPAC: non assegnato</p>	Concentrato di succo d'aglio alimentare	≥ 99,9 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli impieghi come repellente, insetticida e nematocida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'aglio (SANCO/2612/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
238	Acido gibberellico Numero CAS: 77-06-5 Numero CIPAC: 307	Acido (3S,3aS,4S,4aS,7-S,9aR,9bR,12S)-7,12-diidrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carbossilico Alt: Acido (3S,3aR,4S,4aS,6-S,8aR,8bR,11S)-6,11-diidrossi-3-metil-12-metilene-2-osso-4a,6-metano-3,8b-prop-1enoperidroidenol(1,2-b) furan-4-carbossilico	≥ 850 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido gibberellico (SANCO/2613/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
239	Gibberelline Numero CAS: GA4: 468-44-0 GA7: 510-75-8 Miscela di GA4A7: 8030-53-3 Numero CIPAC: non assegnato	GA4: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-carbossilico GA7: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carbossilico	Rapporto di riesame (SANCO/2614/2008).	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle gibberelline (SANCO/2614/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
240	Hydrolysed proteins Idrolizzato ureico di melasse di barbabietola Idrolizzato proteico di collagene Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile	Idrolizzato ureico di melasse di barbabietola: equivalente minimo di proteine grezze: 360 g/kg (36 % p/p) Idrolizzato proteico di collagene: contenuto di azoto organico > 240 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
241	<p>Solfato di ferro</p> <p>Solfato di ferro (II) anidro: Numero CAS: 7720-78-7</p> <p>Solfato di ferro (II) monoidrato: Numero CAS: 17375-41-6</p> <p>Solfato di ferro (II) eptaidrato: Numero CAS: 7782-63-0</p> <p>Numero CIPAC: non assegnato</p>	Solfato di ferro (II)	<p>Solfato di ferro (II) anidro ≥ 367,5 g/kg</p> <p>Solfato di ferro (II) monoidrato ≥ 300 g/kg</p> <p>Solfato di ferro (II) eptaidrato ≥ 180 g/kg</p>	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di ferro (SANCO/2616/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
242	<p>Kieselgur (terra diatomacea)</p> <p>Numero CAS: 61790-53-2</p> <p>Numero CIPAC: 647</p>	Kieselgur (terra diatomacea)	<p>920±20 g SiO₂/kg DE</p> <p>Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 µm)</p>	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla terra diatomacea (SANCO/2617/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
243	Calcare Numero CAS: 1317-65-3 Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile	≥ 980 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul calcare (SANCO/2618/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
244	Metil nonil chetone Numero CAS: 112-12-9 Numero CIPAC: non assegnato	Undecan-2-one	≥ 975 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metilnonil chetone (SANCO/2619/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
245	Pepe Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Pepe nero – Piper nigrum	Miscela complessa di sostanze chimiche, il cui tenore in piperina come marcatore dovrebbe essere almeno del 4 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pepe (SANCO/2620/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
246	Oli vegetali/Olio di citronella Numero CAS: 8000-29-1 Numero CAS: 8000-29-1	L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche. The main components are: I componenti principali sono i seguenti: Geraniolo ((E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-olo). Citronellolo (3,7-dimetil-6-octan-2-olo). Acetato di geraniolo (3,7-dimetil-6-octen-1-il acetato).	Impurezze rilevanti: metil eugenolo e metil-isoeugenolo max. 0,1 %.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
247	Oli vegetali/Olio di chiodi di garofano Numero CAS: 94961-50-2 (olio di chiodi di garofano) 97-53-0 (eugenolo – componente principale) Numero CIPAC: non assegnato	L'olio di chiodi di garofano è una miscela complessa di sostanze chimiche. Il componente principale è l'eugenolo.	≥ 800 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e battericida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di chiodi di garofano (SANCO/2622/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
248	Oli vegetali/Olio di colza Numero CAS: 8002-13-9 Numero CIPAC: non assegnato	Olio di colza	L'olio di colza è una miscela complessa di acidi grassi	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di colza (SANCO/2623/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
249	Oli vegetali/Olio di menta verde Numero CAS: 8008-79-5 Numero CIPAC: non assegnato	Olio di menta verde	≥ 550 g/kg come L-carvone	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di menta verde (SANCO/2624/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
250	Idrogenocarbonato di potassio Numero CAS: 298-14-6 Numero CIPAC: non assegnato	Idrogenocarbonato di potassio	≥ 99,5 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrogenocarbonato di potassio (SANCO/2625/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
251	Putrescina (1,4-diaminobutano) Numero CAS: 110-60-1 Numero CIPAC: non assegnato	Butano-1,4-diammina	≥ 990 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla putrescina (SANCO/2626/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
252	<p>Piretrine</p> <p>Numero CAS: (A) e (B):</p> <p>Piretrine: 8003-34-7</p> <p>Estratto A: estratti di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>: 89997-63-7</p> <p>piretrina 1: CAS 121-21-1</p> <p>piretrina 2: CAS 121-29-9</p> <p>cinerina 1: CAS 25402-06-6</p> <p>cinerina 2: CAS 121-20-0</p> <p>jasmolina 1: CAS 4466-14-2</p> <p>jasmolina 2: CAS 1172-63-0</p> <p>Estratto B: piretrina 1: CAS 121-21-1</p> <p>piretrina 2: CAS 121-29-9</p> <p>cinerina 1: CAS 25402-06-6</p> <p>cinerina 2: CAS 121-20-0</p> <p>jasmolina 1: CAS 4466-14-2</p> <p>jasmolina 2: CAS 1172-63-0</p> <p>Numero CIPAC: 32</p>	Le piretrine sono una miscela complessa di sostanze chimiche.	<p>Estratto A: ≥ 500 g/kg piretrine</p> <p>Estratto B: ≥ 480 g/kg piretrine</p>	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle piretrine (SANCO/2627/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
253	Sabbia di quarzo Numero CAS: 14808-60-7 Numero CIPAC: non assegnato	Quarzo, biossido di silicio, silice, SiO ₂	≥ 915 g/kg Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 µm)	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sabbia di quarzo (SANCO/2628/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
254	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce Numero CAS: 100085-40-3 Numero CIPAC: non assegnato	Olio di pesce	≥ 99 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. L'olio di pesce deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1774/2002.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di pesce (SANCO/2629/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
255	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora Numero CAS: 98999-15-6 Numero CIPAC: non assegnato	Grasso di pecora	Grasso di pecora puro contenente una concentrazione massima di acqua dello 0,18 % p/p.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. Il grasso di pecora deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1774/2002.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul grasso di pecora (SANCO/2630/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
256	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo Numero CAS: 8002-26-4 Numero CIPAC: non assegnato	Talolio grezzo	Il talolio grezzo è una miscela complessa di resina di talolio e acidi grassi.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul talolio grezzo (SANCO/2631/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
257	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di talolio Numero CAS: 8016-81-7 Numero CIPAC: non assegnato	Pece di talolio	Miscela complessa di esteri di acidi grassi, resina e piccole quantità di dimeri e trimeri di acidi resinici e acidi grassi.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla pece di talolio (SANCO/2632/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
258	Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine) Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Estratto d'alga marina	L'estratto d'alga marina è una miscela complessa. I principali componenti marcatore sono: mannitolo, fucoidani e alginati. Relazione di riesame SANCO/2634/2008	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'alga marina (SANCO/2634/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
259	Silicato di sodio e alluminio Numero CAS: 1344-00-9 Numero CIPAC: non assegnato	Silicato di sodio e alluminio: $\text{Na}_x[(\text{AlO}_2)_x(\text{SiO}_2)_y] \times z\text{H}_2\text{O}$	1 000 g/kg	1° settembre 2009	31 August 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di sodio e alluminio (SANCO/2635/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
260	Ipoclorito di sodio Numero CAS: 7681-52-9 Numero CIPAC: non assegnato	Ipoclorito di sodio	10 % (p/p) espresso come cloro	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come disinfettante.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ipoclorito di sodio (SANCO/2988/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
261	<p>Feromoni di lepidotteri a catena lineare</p> <p>(E)-5-decen-1-il acetato CAS No: 38421-90-8 Numero CIPAC: non assegnato</p> <p>(E)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 38363-29-0 Numero CIPAC: non assegnato</p> <p>(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: non disponibile Numero CIPAC: non disponibile</p> <p>(Z)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 28079-04-1 Numero CIPAC: non assegnato</p> <p>(Z)-9-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 16974-11-1 Numero CIPAC: 422</p> <p>(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato Numero CAS: 54364-62-4 Numero CIPAC: non assegnato</p> <p>(E)-11-tetradecen-1-il acetato Numero CAS: 33189-72-9 Numero CIPAC: non assegnato</p> <p>(Z)-9-tetradecen-1-il acetato Numero CAS: 16725-53-4 Numero CIPAC: non assegnato</p>	<p>Acetate group:</p> <p>(E)-5-decen-1-il acetato</p> <p>(E)-8-dodecen-1-il acetato</p> <p>(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato come singoli isomeri</p> <p>(Z)-8-dodecen-1-il acetato</p> <p>(Z)-9-dodecen-1-il acetato</p> <p>(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato</p> <p>(E)-11-tetradecen-1-il acetato</p> <p>(Z)-9-tetradecen-1-il acetato</p>	<p>Review report (SANCO/2633/2008)</p>	<p>1° settembre 2009</p>	<p>31 agosto 2019</p>	<p>PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.</p> <p>PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	(Z)-11-tetradecen-1-il acetato Numero CAS: 20711-10-8 Numero CIPAC: non assegnato	(Z)-11-tetradecen-1-il acetato				
	(Z, E)-9, 12- tetradecadien -1-il acetato Numero CAS: 31654-77-0 Numero CIPAC: non assegnato	(Z, E)-9, 12- tetradecadien-1-il acetato				
	Z-11-esadecen-1-il acetato Numero CAS: 34010-21-4 Numero CIPAC: non assegnato	Z-11-esadecen-1-il acetato				
	(Z, E)-7, 11- esadecadien -1-il acetato Numero CAS: 51606-94-4 Numero CIPAC: non assegnato	Z, E)-7, 11- esadecadien-1-il acetato				
	(E, Z)-2, 13- ottadecadien -1-il acetato Numero CAS: 86252-65-5 Numero CIPAC: non assegnato	(E, Z)-2, 13- ottadecadien-1-il acetato				
	Gruppo alcoli: (E)-5-decen-1-olo Numero CAS: 56578-18-8 Numero CIPAC: non assegnato	Gruppo alcoli: (E)-5-decen-1-olo				
	(Z)-8-dodecen-1-olo Numero CAS: 40642-40-8 Numero CIPAC: non assegnato	(Z)-8-dodecen-1-olo				
	(E,E)-8,10-dodecadien-1-olo Numero CAS: 33956-49-9 Numero CIPAC: non assegnato	(E,E)-8,10-dodecadien-1-olo				
	tetradecan-1-olo Numero CAS: 112-72-1 Numero CIPAC: non assegnato	tetradecan-1-olo				

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	(Z)-11-esadecen-1-olo Numero CAS: 56683-54-6 Numero CIPAC: non assegnato Gruppo aldeidi: (Z)-7-tetradecenale Numero CAS: 65128-96-3 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-9-esadecenale Numero CAS: 56219-04-6 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-11-esadecenale Numero CAS: 53939-28-9 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-13-ottadecenale Numero CAS: 58594-45-9 Numero CIPAC: non assegnato Miscela di acetati: i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 28079-04-1 Numero CIPAC: non assegnato e ii) dodecil acetato Numero CAS: 112-66-3 Numero CIPAC: non assegnato i) (Z)-9-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 16974-11-1 Numero CIPAC: 422 nonché	(Z)-11-esadecen-1-olo Gruppo aldeidi: (Z)-7-tetradecenale (Z)-9-esadecenale (Z)-11-esadecenale (Z)-13-ottadecenale Miscela di acetati: i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato and ii) Dodecyl acetate; i) (Z)-9-dodecen-1-il acetato e				

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
ii)	dodecil acetato Numero CAS: 112-66-3 Numero CIPAC: 422;	ii) dodecil acetato;				
i)	(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato Numero CAS: 55774-32-8 Numero CIPAC: non assegnato e	i) (E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato, e				
ii)	(E,E)-7,9-dodecadien-1-il acetato Numero CAS: 54364-63-5 Numero CIPAC: non assegnato	ii) (E,E)-7,9-dodecadien-1-il acetato;				
i)	(Z,Z)-7,11-esadecadien-1-il acetato e	i) (Z,Z)-7,11-esadecadien-1-il acetato e				
ii)	(Z,E)-7,11-esadecadien-1-il acetato Numero CAS: i) e ii) 53042-79-8 Numero CAS: i) 52207-99-5 Numero CAS: ii) 51606-94-4 Numero CIPAC: non assegnato	ii) (Z,E)-7,11-esadecadien-1-il acetato; e				
	Miscela di aldeidi:	Blends aldehydes:				
i)	(Z)-9-esadecenale Numero CAS: 56219-04-6 Numero CIPAC: non assegnato e	i) (Z)-9-esadecenale e				
ii)	(Z)-11-esadecenale Numero CAS: 53939-28-9 CIPAC: non assegnato e	ii) (Z)-11-esadecenale e				
iii)	(Z)-13-ottadecenale Numero CAS: 58594-45-9 Numero CIPAC: non assegnato	iii) (Z)-13-ottadecenale;				

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	<p>Miscugli di miscele:</p> <p>i) (E)-5-decen-1-yl acetate Numero CAS: 38421-90-8 Numero CIPAC: non assegnato e</p> <p>ii) (E)-5-decen-1-ol Numero CAS: 56578-18-8 Numero CIPAC: non assegnato;</p> <p>i) (E/Z)-8-dodecen-1-yl acetate Numero CAS: come singoli isomeri Numero CIPAC: non assegnato; e</p> <p>i) (E)-8-dodecen-1-yl acetate Numero CAS:(E) 38363-29-0 Numero CIPAC: non assegnato e</p> <p>i) (Z)-8-dodecen-1-yl acetato Numero CAS: 28079-04-1 Numero CIPAC: non assegnato e</p> <p>ii) (Z)-8-dodecen-1-olo Numero CAS: ii) 40642-40-8 Numero CIPAC: non assegnato</p> <p>i) (Z)-11-esadecenale Numero CAS: 53939-28-9 CIPAC: non assegnato e</p> <p>ii) (Z)-11-esadecen-1-yl acetato Numero CAS: 34010-21-4 Numero CIPAC: non assegnato</p>	<p>Miscugli di miscele:</p> <p>i) (E)-5-decen-1-il acetato e</p> <p>ii) (E)-5-decen-1-olo;</p> <p>i) (E/Z)-8-dodecen-1-il acetato e</p> <p>i) (E)-8-dodecen-1-il acetato e</p> <p>i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato e</p> <p>ii) (Z)-8-dodecen-1-olo;</p> <p>i) (Z)-11-esadecenale e</p> <p>ii) (Z)-11-esadecen-1-il acetato e</p>				

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
262	Cloridrato di trimetilammina Numero CAS: 593-81-7 Numero CIPAC: non assegnato	Cloridrato di trimetilammina	≥ 988 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridrato di trimetilammina (SANCO/2636/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
263	Urea Numero CAS: 57-13-6 Numero CIPAC: 8352	Urea	≥ 98 %p/p	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva e fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'urea (SANCO/2637/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
264	Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato Numero CAS: 78617-58-0 Numero CIPAC: non assegnato	Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato	≥ 75 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato (SANCO/2649/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
265	Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato Numero CAS: 135459-81-3 Numero CIPAC: non assegnato	Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato	≥ 90 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (SANCO/2650/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»</p>

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2008

relativa all'aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoonosanitario nel 2009

[notificata con il numero C(2008) 7667]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese e svedese sono i soli facenti fede)

(2008/965/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE i laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoonosanitario possono beneficiare di un aiuto comunitario.

(2) Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali ⁽³⁾ stabilisce che l'aiuto comunitario sia accordato a condizione che i pro-

grammi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze.

(3) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

(4) La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l'anno 2009.

(5) Di conseguenza, è opportuno concedere l'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento incaricati di espletare le funzioni e i compiti previsti nei seguenti atti:

— direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ⁽⁴⁾,

— direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

- direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽¹⁾,
 - direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽²⁾,
 - direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ⁽³⁾,
 - decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽⁴⁾,
 - direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽⁵⁾,
 - direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽⁶⁾,
 - direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ⁽⁷⁾,
 - direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ⁽⁸⁾,
 - decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura ⁽⁹⁾,
 - regolamento (CE) n. 882/2004 relativamente alla brucellosi,
 - direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽¹⁰⁾,
 - direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹¹⁾,
 - regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾,
 - regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (6) L'aiuto finanziario per le attività e l'organizzazione di seminari dei laboratori comunitari di riferimento deve inoltre rispettare le regole di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.
- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE siano finanziate dal Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 ⁽¹⁴⁾.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/35/CEE.

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽⁶⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽¹¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽¹²⁾ GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

⁽¹³⁾ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

⁽¹⁴⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 101 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009; nell'ambito di tale importo, non oltre 35 000 EUR sono destinati all'organizzazione di un seminario tecnico sulla peste equina.

Articolo 2

Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 88 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Per la malattia vescicolare dei suini la Comunità concede un aiuto finanziario all'AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 125 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 4

Per le malattie dei pesci la Comunità concede un aiuto finanziario alla Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Århus, Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 255 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 5

Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario all'IFREMER, La Tremblade, Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 105 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 6

Per i test sierologici della rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario all'AFSSA, Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II della decisione 2000/258/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 205 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 7

Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario all'AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II B della direttiva 2000/75/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 298 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 8

Per la peste suina classica la Comunità concede un aiuto finanziario all'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 215 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 9

Per la peste suina la Comunità concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V della direttiva 2002/60/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 208 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009; nell'ambito di tale importo, non oltre 43 000 EUR sono destinati all'organizzazione di un seminario tecnico sulla peste equina.

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al primo comma può chiedere un aiuto finanziario per l'intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 10

Per l'afte epizootica la Comunità concede un aiuto finanziario all'Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 300 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 11

Per collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura la Comunità concede un aiuto finanziario all'interbull Centre, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Svezia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 91 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 12

Per la brucellosi la Comunità concede un aiuto finanziario all'AFSSA, Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 269 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009; nell'ambito di tale importo, non più di 28 000 EUR sono destinati all'organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della brucellosi.

Articolo 13

Per l'influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato VII della direttiva 2005/94/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 400 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 14

Per le malattie dei crostacei, la Comunità concede un aiuto finanziario al Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 95 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 15

Per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina, la Comunità concede un aiuto finanziario all'Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d'études et de recherche en pathologie equine, Francia, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 180/2008.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 515 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009; nell'ambito di tale importo, non più di 40 000 EUR sono destinati all'organizzazione di un seminario tecnico sulle malattie degli equini.

Articolo 16

Per la rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario all'AFSSA, Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2008.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 285 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009; nell'ambito di tale importo, non più di 25 000 EUR sono destinati all'organizzazione di un seminario tecnico sulla rabbia.

Articolo 17

Per la tubercolosi la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) della Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 737/2008.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 205 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009; nell'ambito di tale importo, non più di 25 000 EUR sono destinati all'organizzazione di un seminario tecnico sulla tubercolosi.

Articolo 18

Sono destinatari della presente decisione:

- peste equina: Laboratorio Central de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ctra. De Algete km 8, Valdeolmos, E-28110 Algete (Madrid), Spagna; sig.ra Concepción Gómez Tejedor, tel. (34) 916 29 03 00,
- malattia di Newcastle: Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito; sig. Ian Brown, tel. (44) 1932 35 73 39,
- malattia vescicolare dei suini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF, Regno Unito; sig. D.J. Paton, tel. (44) 7900 16 20 31,
- malattie dei pesci: the Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Høngøvej 2, DK-8200 Århus, Danimarca; sig. Kristian Møller, tel. (45) 72 34 61 89,
- malattie dei molluschi bivalvi: IFREMER, BP 133, F-17390 La Tremblade, Francia; sig.ra Isabelle Arzul, tel. (33) 546 76 26 47,
- test sierologici della rabbia: AFSSA, Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Francia; sig.ra Florence Cliquet, tel. (33) 383 29 89 50,
- febbre catarrale degli ovini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF, Regno Unito; sig. D.J. Paton, tel. (44) 7900 16 20 31,
- peste suina classica: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofsholer Damm 15, D-30173 Hannover, Germania; sig. Peter Joppe, tel. (49-511) 953 80 20,
- peste suina africana: Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, Valdeolmos, E-28130 Madrid, Spagna; sig.ra Marisa Arias, tel. (34) 600 31 51 89,
- afta epizootica: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF, Regno Unito; sig. D.J. Paton, tel. (44) 7900 16 20 31,
- collaborazione all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura: Interbull Centre, Department of Animal Breeding and Genetics SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Box: 7023, S-750 07 Uppsala, Svezia; sig. João Walter Dürr, tel. (46-18) 67 20 98,
- brucellosi: AFSSA, Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort, Francia; sig. Bruno Garin-Bastuji, tel. (33) 607 94 26 31,
- influenza aviaria: Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito; sig. Ian Brown, tel. (44) 1932 35 73 39,
- malattie dei crostacei: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Regno Unito; sig. David Grant Stentiford, tel. (44) 1305 20 67 22,
- malattie degli equini: AFSSA, Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort, Francia; sig. Stéphane Zientara, tel. (33) 143 96 72 80,
- rabbia: AFSSA, Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Francia; sig.ra Florence Cliquet, tel. (33) 383 29 89 50,
- tubercolosi: VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, E-28040 Madrid, Spagna; sig.ra Alicia Aranz, tel. (34) 913 94 39 92.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica

[notificata con il numero C(2008) 8066]

(2008/966/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La regione biogeografica steppica, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende alcune parti del territorio della Romania specificate nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).

(2) Nell'ambito di un processo avviato nel 1995, occorre proseguire nell'effettiva istituzione della rete Natura 2000 che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nella Comunità.

(3) Per la regione biogeografica steppica, nell'ottobre 2007 la Romania ha trasmesso alla Commissione in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell'articolo 1 della succitata direttiva.

(4) Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 ⁽²⁾.

(5) Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato nella più recente versione esistente, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione del sito, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 92/43/CEE.

(6) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo dello Stato membro interessato, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria.

(7) Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.

(8) Lo Stato membro in questione non ha proposto un numero di siti sufficiente per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con lo Stato membro, è necessario adottare un elenco provvisorio di siti, che dovrà essere riveduto in conformità dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(9) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e di alcune specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano a essere incomplete, non si può stabilire se la rete è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l'elenco provvisorio in conformità dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A: codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;

B: denominazione del SIC;

C: * = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

D: superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;

E: coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni riportate nel seguente elenco comunitario si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati dalla Romania.

A	B	C	D		E	
			Superficie del SIC (ha)	Lunghezza del SIC (km)	Coordinate geografiche del SIC	
Codice del SIC	Denominazione del SIC	*			Longitudine	Latitudine
ROSCI0005	Balta Albă — Amara — Jirlău — Lacul Sărat Căineni	*	6 411		E 27 17	N 45 13
ROSCI0006	Balta Mică a Brăilei		20 460		E 27 54	N 44 59
ROSCI0012	Brațul Măcin	*	10 303		E 28 7	N 45 0
ROSCI0022	Canaralele Dunării	*	26 064		E 28 4	N 44 24
ROSCI0053	Dealul Alah Bair	*	187		E 28 13	N 44 30
ROSCI0060	Dealurile Agighiolului	*	1 479		E 28 48	N 45 2
ROSCI0065	Delta Dunării	*	457 813,5		E 28 55	N 44 54
ROSCI0067	Deniz Tepe	*	425		E 28 41	N 45 0
ROSCI0071	Dumbrăveni — Valea Urluia — Lacul Vederoasa	*	18 714		E 27 58	N 43 58
ROSCI0072	Dunele de nisip de la Hanul Conachi	*	217		E 27 34	N 45 34
ROSCI0083	Fântânița Murfatlar	*	637		E 28 23	N 44 9
ROSCI0103	Lunca Buzăului	*	3 991		E 26 52	N 45 8
ROSCI0105	Lunca Joasă a Prutului	*	5 656		E 28 8	N 45 45
ROSCI0114	Mlaștina Hergheliei — Obantul Mare și Peștera Movilei	*	251		E 28 34	N 43 50
ROSCI0123	Munții Măcinului	*	18 546		E 28 19	N 45 8
ROSCI0131	Oltenița - Mostiștea - Chiciu		11 930		E 27 7	N 44 12
ROSCI0133	Pădurea Bădeana	*	56		E 27 34	N 46 9
ROSCI0134	Pădurea Balta-Munteni		86		E 27 27	N 45 56
ROSCI0139	Pădurea Breana-Roșcani	*	151		E 27 59	N 45 55
ROSCI0149	Pădurea Eșchioi — Lacul Bugeac	*	3 258		E 27 26	N 44 4

A	B	C	D		E	
			Superficie del SIC (ha)	Lunghezza del SIC (km)	Coordinate geografiche del SIC	
Codice del SIC	Denominazione del SIC	*			Longitudine	Latitudine
ROSCI0151	Pădurea Gârboavele	*	217		E 27 59	N 45 34
ROSCI0157	Pădurea Hagieni — Cotul Văii	*	3 652		E 28 21	N 43 47
ROSCI0162	Pădurea Merișor — Cotul Zătuanului		579		E 27 20	N 45 45
ROSCI0163	Pădurea Mogoș-Mățele	*	65		E 27 56	N 45 43
ROSCI0165	Pădurea Pogănești	*	176		E 28 1	N 45 58
ROSCI0169	Pădurea Seaca-Movileni	*	52		E 27 32	N 46 17
ROSCI0172	Pădurea și Valea Canarua Fetii — Iort-mac	*	14 473		E 27 36	N 44 6
ROSCI0175	Pădurea Tălășmani		62		E 27 50	N 46 7
ROSCI0178	Pădurea Torcești		132		E 27 29	N 45 40
ROSCI0191	Peștera Limanu		12		E 28 31	N 43 48
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	*	87 229		E 28 30	N 44 58
ROSCI0213	Râul Prut		12 506		E 27 47	N 47 12
ROSCI0215	Recifii Jurasici Cheia	*	5 134		E 28 26	N 44 30
ROSCI0259	Valea Călmățuiului	*	17 363		E 27 2	N 45 0

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

concernente la non iscrizione del monossido di carbonio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 8077]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/967/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

il monossido di carbonio lo Stato membro relatore era l'Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate nel novembre 2007.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

(4) La Commissione ha esaminato il monossido di carbonio secondo quanto disposto dall'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 26 settembre 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(5) Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare che la mancanza di dati essenziali non consenta di fissare il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (AOEL), valore necessario per effettuare una valutazione dei rischi. Nella sua relazione di valutazione lo Stato membro relatore ha individuato anche altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza.

(2) I regolamenti (CE) n. 1112/2002 della Commissione ⁽²⁾ e (CE) n. 2229/2004 della Commissione ⁽³⁾ fissano le modalità d'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il monossido di carbonio.

(6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell'esame del monossido di carbonio e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici già evocati permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(3) Gli effetti del monossido di carbonio sulla salute dell'uomo e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per

(7) Il monossido di carbonio non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8) Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

- (9) Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio non deve superare i dodici mesi per consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio rimangano disponibili per diciotto mesi dall'adozione della presente decisione.
- (10) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I ⁽¹⁾, di una domanda relativa a un'eventuale iscrizione del monossido di carbonio nell'allegato I della citata direttiva.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il monossido di carbonio non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio siano revocate entro il 12 giugno 2009;
- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 12 giugno 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che autorizza la commercializzazione dell'olio ricco di acido arachidonico estratto da *Mortierella alpina* in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell'ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 8080]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/968/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 giugno 1999 la società Abbott Laboratories (ora Suntory Limited, Giappone) ha chiesto alle autorità competenti dei Paesi Bassi di poter commercializzare l'olio ricco di acido arachidonico estratto da *Mortierella alpina* come nuovo ingrediente alimentare.

(2) In data 19 ottobre 2005 l'ente dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In essa si è giunti alla conclusione che l'olio ricco di acido arachidonico estratto da *Mortierella alpina* costituisce una fonte sicura da utilizzare negli alimenti per lattanti e in quelli per lattanti prematuri.

(3) Il 17 novembre 2005, la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il rapporto di valutazione iniziale.

(4) Entro il termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse, a norma della disposizione summenzionata, obiezioni motivate nei confronti della commercializzazione del prodotto in questione.

(5) Il 26 giugno 2007 è stata quindi consultata l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6) In data 10 luglio 2008 l'EFSA ha adottato il «Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione e relativo alla sicurezza dell'olio fungino estratto da *Mortierella alpina*».

(7) In tale parere l'EFSA è giunta alla conclusione che l'olio fungino estratto da *Mortierella alpina* costituisce una fonte sicura di acido arachidonico da utilizzare negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento.

(8) Gli allegati I e II della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE ⁽²⁾ specificano le norme valide per l'aggiunta di acidi grassi polinsaturi a catena lunga (20 e 22 atomi di carbonio) e, in particolare, di acido arachidonico in alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

(9) Dalla valutazione scientifica risulta che l'olio fungino estratto da *Mortierella alpina* è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio fungino estratto da *Mortierella alpina*, secondo quanto specificato nell'allegato, può essere commercializzato nella Comunità in qualità di nuovo ingrediente alimentare per la produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, a norma dell'articolo 2 della direttiva 2006/141/CE, nonché di alimenti per lattanti prematuri.

L'aggiunta di olio fungino estratto da *Mortierella alpina* in alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento è limitata dal suo tenore di acido arachidonico, in conformità delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 7 dell'allegato I e all'articolo 4, paragrafo 7 dell'allegato II della direttiva 2006/141/CE. Il suo uso in alimenti per lattanti prematuri è conforme alle disposizioni della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «olio estratto da *Mortierella alpina*».

Articolo 3

La società Beverage & Food Company, Suntory Limited, 2-4-1 Shibakoen Minato-ku, Tokyo, Giappone, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

*ALLEGATO***SPECIFICHE RELATIVE ALL'OLIO RICCO DI ACIDO ARACHIDONICO ESTRATTO DA MORTIERELLA ALPINA****Descrizione**

L'olio ricco di acido arachidonico di colore giallo chiaro è ottenuto per fermentazione dal fungo *Mortierella alpina* mediante l'impiego di farina e olio di soia come substrati.

Specifiche dell'olio ricco di acido arachidonico estratto da *Mortierella alpina*

Acido arachidonico	≥ 40 %
Indice di perossido	≤ 5 meq/kg
Indice d'acidità	≤ 0,2 mg KOH/g
Indice d'anisidina	≤ 20
Acidi grassi liberi	≤ 0,2 %
Sostanze insaponificabili	≤ 1 %
Colore (lovibond 50,8 mm per cella) giallo	≤ 50
Colore (lovibond 50,8 mm per cella) rosso	≤ 10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive

(2008/969/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario e per tenere conto delle raccomandazioni del garante europeo della protezione dei dati ⁽³⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (3) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull'esclusione ⁽⁴⁾ prevede la creazione di una base dati contenente le informazioni pertinenti relative a terzi che si trovano in una situazione di esclusione rispetto alle procedure di aggiudicazione di sovvenzioni e di appalti e concede l'accesso a tale base dati alle istituzioni, comprese quelle inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, alle agenzie esecutive, agli organismi comunitari di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario, nonché alle autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, alle organizzazioni internazionali e ad altri organismi che partecipano all'esecuzione del bilancio.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾,

- (4) L'obiettivo del SAR è garantire la circolazione all'interno della Commissione e delle sue agenzie esecutive di informazioni riservate relative a terzi che potrebbero rappresentare una minaccia per gli interessi finanziari e la reputazione delle Comunità o per altri fondi amministrati dalle Comunità.

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e di tutti gli altri fondi gestiti dalle Comunità, ha l'obbligo, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, di combattere la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità.

- (5) Considerato che, su delega della Commissione, le agenzie esecutive acquisiscono lo statuto di ordinatori per quanto riguarda l'esecuzione di stanziamenti operativi, queste dovrebbero avere accesso al SAR allo stesso titolo dei servizi della Commissione per quanto riguarda la gestione degli stanziamenti amministrativi e operativi.

(2) È opportuno sostituire l'attuale decisione della Commissione sul sistema di allarme rapido (SAR) con la presente decisione, per tenere conto delle modifiche degli articoli da 93 a 96 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «il regolamento finanziario») e delle relative disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Eu-

- (6) L'Ufficio europeo antifrode (OLAF) dovrebbe avere accesso al SAR per realizzare i compiti di investigazione previsti dal mandato e le attività di intelligence e prevenzione delle frodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽⁵⁾ e al regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del garante europeo della protezione dei dati, del 6 dicembre 2006, relativo ad una notifica di controllo preventivo riguardante il sistema di allarme rapido, ricevuta dal responsabile della protezione dei dati della Commissione, caso 2005/120.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

- (7) Il contabile dovrebbe occuparsi della gestione del SAR. L'ordinatore competente, l'OLAF e il servizio di audit interno (IAS) dovrebbero essere responsabili della richiesta di inserimento, modifica o eliminazione di segnalazioni. Per garantire un livello adeguato dei controlli, tali richieste vanno effettuate al livello gerarchico opportuno.
- (8) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, prevede che il trattamento dei dati personali da parte della Commissione rispetti i legittimi requisiti in materia di trattamento e di trasferimento dei dati ivi contenuti e che tale trattamento sia sottoposto ad un controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati in seguito a notifica da parte del funzionario della Commissione responsabile della protezione dei dati.
- (9) Le disposizioni in materia di protezione dei dati dovrebbero definire i diritti delle persone i cui dati sono o potrebbero essere introdotti nel SAR conformemente al parere del garante europeo della protezione dei dati. Per quanto riguarda i dati introdotti nel SAR, è opportuno operare una distinzione relativa al diritto all'informazione tra persone fisiche, che beneficiano di più ampi diritti in merito alla protezione dei dati, e persone giuridiche.
- (10) Alcuni diritti alla protezione dei dati sono soggetti alle deroghe e alle limitazioni previste all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, che devono essere esaminate caso per caso e applicate su base temporanea. È opportuno che, in materia di applicazione delle deroghe, sia competente soltanto il servizio responsabile della richiesta dell'introduzione, della modifica — o rettifica — o dell'eliminazione dei dati pertinenti.
- (11) Considerato che le esclusioni previste dall'articolo 94 del regolamento finanziario riguardano specifiche procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni, tali avvisi (warnings) non dovrebbero rientrare nella categoria W5, ma costituire un nuovo tipo, il W1d, mentre gli avvisi W5 dovrebbero indicare esclusivamente le situazioni di esclusione relative a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni.
- (12) Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, in attesa che la Commissione adotti una decisione in merito all'applicazione dell'articolo 96 del regolamento finanziario, l'ordinatore delegato competente richiederà la regi-

strazione provvisoria di un avviso di esclusione qualora la parte in questione abbia commesso un errore grave in materia professionale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, per garantire che al terzo in questione non vengano aggiudicati appalti o sovvenzioni nel periodo del procedimento sanzionatorio.

- (13) La Commissione deve conformarsi a numerose decisioni del Consiglio che attuano posizioni comuni adottate conformemente all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea (politica estera e di sicurezza comune — PESC), le quali vietano di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o agli organismi citati fondi o risorse economiche e che questi ne possano beneficiare,

DECIDE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Con la presente decisione si istituisce il sistema di allarme rapido (Early Warning System) della Commissione (di seguito «SAR») relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e di tutti gli altri fondi gestiti dalle Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- «terzi», candidati, offerenti, contraenti, fornitori, prestatori di servizi e i loro rispettivi subcontraenti ed i richiedenti di sovvenzioni, i beneficiari di sovvenzioni, i loro contraenti e le entità che ricevono sostegno finanziario dal beneficiario di una sovvenzione comunitaria ai sensi dell'articolo 120 del regolamento finanziario,
- «ordinatore delegato competente», l'ordinatore delegato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 59 del regolamento finanziario responsabile, conformemente alle regole amministrative interne, dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (di seguito «il bilancio»); sono compresi i direttori delle agenzie esecutive e gli ordinatori sottodelegati, di cui all'articolo 59 del regolamento finanziario, che esercitano la funzione di direttore.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 3

Avvisi SAR

1. Gli avvisi SAR contengono le seguenti informazioni:

- a) informazioni che permettono di individuare terzi che rappresentano una minaccia per gli interessi finanziari e la reputazione delle Comunità o per altri fondi amministrati dalle Comunità, in quanto hanno commesso o sono sospettati di avere commesso gravi errori amministrativi ovvero sono soggetti a sequestro conservativo presso terzi o a ordini di recupero significativi o risultano esclusi in base al regolamento finanziario o alle restrizioni finanziarie adottate in ambito PESC;
- b) informazioni relative a persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di persone giuridiche terze, se tali persone rappresentano in quanto tali una minaccia per gli interessi finanziari e la reputazione delle Comunità o per altri fondi amministrati dalle Comunità per le ragioni di cui alla lettera a);
- c) il tipo di avviso, i motivi per cui i terzi di cui alla lettera a) o le persone di cui alla lettera b) costituiscono una minaccia e, eventualmente, la durata dell'avviso e la persona di contatto per l'avviso.

2. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, le informazioni contenute nel SAR possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del bilancio e di altri fondi amministrati dalle Comunità, comprese le procedure di aggiudicazione di sovvenzioni e di appalti e i pagamenti a terzi.

L'OLAF può utilizzare i dati per le sue indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 nonché per le sue attività di intelligence e di prevenzione delle frodi, comprese le analisi dei rischi.

Articolo 4

Gestione del SAR

1. Il contabile della Commissione o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica ai quali ha delegato alcune funzioni in applicazione dell'articolo 62 del regolamento finanziario (di seguito «il contabile») assicura la gestione del SAR e adotta le opportune disposizioni tecniche.

Il contabile inserisce, modifica o elimina gli avvisi SAR su richiesta dell'ordinatore delegato competente, l'OLAF e il Servizio di audit interno (IAS).

2. Il contabile adotta misure di esecuzione per gli aspetti tecnici e definisce le relative procedure di accompagnamento, anche nel campo della sicurezza.

Egli notifica tali misure ai servizi della Commissione e alle agenzie esecutive.

Articolo 5

Richieste di registrazione, modifica o eliminazione di avvisi

1. Le richieste di registrazione, di modifica o di eliminazione di avvisi vanno inviate al contabile.

Solo l'ordinatore delegato competente, il direttore generale o un direttore dell'OLAF o dello IAS possono inviare tali richieste. A tal fine, essi utilizzano il modello riportato in allegato.

2. Il servizio che ha constatato che un terzo si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 9 invia al contabile e, in copia, al funzionario SAR di cui all'articolo 7, una richiesta di avviso SAR, anche se il terzo è già oggetto di un avviso SAR.

3. Conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, il servizio che ha richiesto un avviso SAR notifica al contabile, utilizzando il modello in allegato:

- a) eventuali modifiche delle informazioni contenute nell'avviso SAR in questione;
- b) l'eliminazione dell'avviso SAR, quando vengono meno le ragioni che giustificano l'avviso.

Tuttavia, la modifica della persona di contatto per gli avvisi può essere segnalata con nota registrata.

4. Il servizio che ha richiesto la registrazione di un avviso SAR è inoltre responsabile del coordinamento delle azioni da adottare in materia di esecuzione del bilancio come conseguenza dell'avviso, conformemente agli articoli da 15 a 22.

5. Per la registrazione di un avviso relativo a persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di determinate persone giuridiche terze è necessaria una richiesta ulteriore, distinta da quella relativa alla persona giuridica in questione.

Articolo 6

Accesso al SAR e utilizzo del SAR

1. I servizi e le agenzie esecutive della Commissione hanno accesso diretto ai dati contenuti nel SAR tramite il sistema contabile fornito dalla Commissione (ABAC).

Il servizio della Commissione o l'agenzia esecutiva responsabile di un sistema locale può usare tale sistema per avere accesso ai dati contenuti nel SAR, a condizione che vi sia compatibilità dei dati tra sistema locale e sistema contabile ABAC.

2. L'ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua sorveglianza gerarchica verificano l'esistenza in SAR di avvisi relativi a terzi nelle seguenti fasi:

- a) nel caso di impegni di bilancio specifici, prima di sottoscrivere l'impegno;
- b) nel caso di impegni di bilancio globali, prima di imputare un impegno giuridico specifico all'impegno globale;
- c) nel caso di impegni di bilancio accantonati, prima di concludere l'impegno giuridico che costituisce il diritto a pagamenti ulteriori.

Se gli impegni di cui alla lettera c) coprono le spese di personale e il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a riunioni o concorsi, non è previsto l'obbligo di verifica preliminare della presenza di registrazioni nel SAR.

Nel caso di procedure di aggiudicazione di contratti e di sovvenzioni, l'ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica verificano l'esistenza di un avviso nel SAR al più tardi entro la decisione di aggiudicazione.

Tuttavia, se l'amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati invitati a presentare un'offerta o a negoziare nel quadro di una procedura ristretta, di una procedura di dialogo competitivo o di una procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara, le verifiche sono effettuate prima che venga completata la selezione dei candidati.

Per quanto riguarda i subcontraenti soggetti ad approvazione preventiva, l'ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica possono, sulla base dell'analisi dei rischi, decidere di non procedere alla verifica della presenza di un avviso nel SAR.

3. L'ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica verificano, conformemente al paragrafo 2, l'esistenza nel SAR di un avviso relativo alle persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del terzo in questione, nelle seguenti situazioni:

- a) se l'ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica ritengono, sulla base dell'analisi dei rischi, che la verifica è necessaria;
- b) se i documenti richiesti dall'ordinatore delegato competente o dagli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica a dimostrazione del fatto che il terzo in questione non si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario, fanno riferimento a tali persone.

4. Su richiesta, la persona di contatto per l'avviso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), mette tutte le informazioni pertinenti a disposizione dell'ordinatore delegato competente o degli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica. Per quanto riguarda gli avvisi di esclusione, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008.

5. I paragrafi da 2 a 4 si applicano anche alla cassa di anticipi per spese superiori ai 300 EUR. In tal caso, l'amministratore degli anticipi verificherà l'esistenza nel SAR di un avviso, sulla base delle informazioni cui ha avuto accesso, prima della conclusione di eventuali impegni giuridici con terzi.

Articolo 7

Funzionari SAR

1. Il direttore generale dell'OLAF o dello IAS e ciascun ordinatore delegato designano come funzionario SAR almeno un funzionario o un agente temporaneo posto sotto la sua responsabilità gerarchica.

Essi comunicano al contabile l'elenco delle persone designate ed eventuali modifiche.

2. Il funzionario SAR può consultare l'elenco di tutti i terzi o delle persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti dei terzi oggetto di avviso nel SAR. Per tutti gli aspetti del SAR, egli garantisce il collegamento tra il servizio e il contabile. Egli assiste inoltre il servizio per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni sugli avvisi SAR richieste dal servizio e le azioni da adottare in conseguenza di tali avvisi.

3. Il contabile pubblica periodicamente un elenco aggiornato di tutti i funzionari SAR sul sito interno della direzione generale Bilancio.

Articolo 8

Protezione dei dati e diritti delle persone cui si riferiscono i dati

1. Nei bandi di gara d'appalto e negli inviti a presentare proposte e, in mancanza del bando o dell'invito, prima dell'aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione, l'ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica indicano ai terzi quali dati che li riguardano possono essere inseriti nel SAR e a quali organismi tali dati possono essere comunicati. Se i terzi sono soggetti giuridiche, l'ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica informano anche le persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo all'interno di tali soggetti giuridici.

2. Il servizio che chiede la registrazione di un avviso SAR è responsabile delle relazioni con la persona fisica o giuridica i cui dati sono immessi in SAR (di seguito «la persona cui si riferiscono i dati»).

- a) il servizio informa la persona cui si riferiscono i dati che è stato chiesto di registrare, aggiornare o eliminare un avviso di esclusione W5a che la riguarda direttamente e gliene indica i motivi;
- b) inoltre, esso risponde alle richieste di correzione di dati personali imprecisi o incompleti presentate dalle persone cui si riferiscono i dati e ad ogni altra loro richiesta o domanda.

Il servizio che ha richiesto la registrazione dell'avviso può tuttavia decidere che si applicano le restrizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001.

3. Fatte salve le disposizioni in materia di informazioni di cui al paragrafo 2, una persona fisica debitamente identificata può chiedere al contabile se essa risulta registrata nel SAR.

In base alla decisione del servizio che ha richiesto la registrazione dell'avviso SAR in merito al fatto che si applichino le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001, il contabile informa la persona per iscritto o per via elettronica se essa è registrata nel sistema di allarme rapido (SAR).

Se la persona risulta registrata, il contabile allega alla comunicazione i dati presenti nel SAR relativi a tale persona. Egli informa di ciò il servizio che ha richiesto la registrazione dell'avviso in questione.

4. Gli avvisi eliminati sono accessibili soltanto a fini di audit e indagini e non sono visibili agli utilizzatori del SAR.

Tuttavia, i dati personali contenuti negli avvisi riguardanti le persone fisiche restano accessibili a tale scopo unicamente per i cinque anni successivi all'eliminazione dell'avviso.

SEZIONE 2

INFORMAZIONI INSERITE NEL SAR

Articolo 9

Categorie di avvisi

In base alla natura e alla gravità dei fatti portati a conoscenza del servizio che richiede la registrazione, si distinguono cinque categorie di avvisi SAR:

- 1) W1, se le informazioni contengono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni di frodi o errori amministrativi gravi e se è opportuno adottare misure precauzionali in seguito all'esclusione di un terzo conformemente all'articolo 94 del regolamento finanziario;
- 2) W2, se, nel caso di un terzo, vengono constatati gravi errori amministrativi o frodi;
- 3) W3, nel caso di un terzo che è oggetto di procedimenti legali pendenti che implicano la notifica di un sequestro cautelativo presso terzi o procedimenti giudiziari per errori amministrativi gravi o frode;
- 4) W4, se il terzo è oggetto di ordini di recupero emessi dalla Commissione, superiori ad un determinato importo e il cui pagamento ha registrato un ritardo significativo;
- 5) W5, se un terzo è soggetto ad esclusione, ai sensi del regolamento finanziario o dei regolamenti del Consiglio che introducono limitazioni finanziarie legate alla PESC.

Articolo 10

Avvisi W1

1. L'OLAF richiede la registrazione di un avviso W1a se nella fase iniziale di un'indagine emergono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni di frodi o errori amministrativi gravi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari. L'OLAF informa il funzionario SAR del servizio interessato in merito a tali richieste.

2. L'OLAF e lo IAS richiedono l'attivazione di un avviso W1b se da un'indagine emergono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni definitive di frodi o errori amministrativi gravi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari. Essi informano il funzionario SAR del servizio interessato in merito a tali richieste.

3. L'ordinatore delegato competente chiede l'attivazione di un avviso W1c se nel quadro di un'indagine della Corte dei conti o della sua struttura di audit interno o di altre revisioni contabili o inchieste realizzate sotto la sua responsabilità o di cui viene a conoscenza emergono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni definitive di frodi o errori amministrativi gravi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari.

4. L'ordinatore delegato competente chiede l'attivazione di un avviso W1d se esclude un candidato o un offerente dall'aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione nel quadro di una determinata procedura conformemente alle lettere a) e b) dell'articolo 94 del regolamento finanziario.

Gli avvisi di esclusione registrati conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 sono considerati, nel quadro del SAR, avvisi W1d.

5. Gli avvisi W1 rimangono attivi per un massimo di sei mesi. Essi vengono eliminati automaticamente. Se l'avviso SAR deve essere confermato e non può essere sostituito da un altro tipo di avviso entro tale periodo, è necessario presentare una nuova richiesta.

Articolo 11

Avvisi W2

1. L'OLAF e lo IAS richiedono l'attivazione di un avviso W2a se le rispettive indagini individuano errori amministrativi gravi o frodi che coinvolgono terzi, in particolare terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari.

2. L'ordinatore delegato competente chiede l'attivazione di un avviso W2b se un'indagine della Corte dei conti o della sua struttura di audit interno o altre revisioni contabili o indagini realizzate sotto la sua responsabilità o di cui viene a conoscenza si concludono con la constatazione scritta di errori amministrativi gravi o frodi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari posti sotto la sua responsabilità.

3. Gli avvisi W2 rimangono attivi per un massimo di sei mesi. Essi vengono eliminati automaticamente. Se l'avviso SAR deve essere confermato e non può essere sostituito da un altro tipo di avviso entro tale periodo, è necessario presentare una nuova richiesta.

Articolo 12

Avvisi W3

1. Il contabile registra un avviso W3a quando riceve dal segretariato generale la notifica di un ordine di sequestro conservativo presso terzi relativo a un terzo.

2. L'ordinatore delegato competente richiede l'attivazione di un avviso W3b se emerge che un terzo, in particolare un terzo che beneficia o ha beneficiato di fondi comunitari posti sotto la sua responsabilità, è oggetto di procedimenti giudiziari per errori amministrativi gravi o frodi.

Tuttavia, se le indagini condotte dall'OLAF determinano l'avvio di tali procedimenti giudiziari o l'OLAF offre assistenza o segue tali procedimenti, sarà l'OLAF stesso a richiedere l'attivazione del corrispondente avviso W3b.

3. Gli avvisi W3 rimangono attivi fino a quando non viene pronunciata una sentenza passata in giudicato o fino a quando la controversia non venga risolta in altro modo.

Articolo 13

Avvisi W4

1. Il contabile registra un avviso W4 relativo ad un terzo che è oggetto di un ordine di recupero emesso dalla Commissione, superiore ad un determinato importo e il cui pagamento ha registrato un ritardo significativo.

2. Il contabile stabilisce gli orientamenti interni relativi alle soglie degli importi e all'entità dei ritardi per la registrazione degli avvisi W4.

3. Un avviso W4 rimane attivo fino a quando il debito non viene saldato. Quando il debito viene saldato, il contabile elimina l'avviso.

Articolo 14

Avvisi W5

1. Gli avvisi di esclusione registrati conformemente all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 sono considerati, nel quadro del SAR, avvisi W5a.

2. Un avviso W5b viene registrato nel SAR su richiesta del servizio della Commissione responsabile della normativa applicabile per quanto riguarda persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità il cui nome figura su un elenco stilato ai sensi di un regolamento del Consiglio che introduce restrizioni finanziarie legate alla PESC, fintantoché la designazione della persona, del gruppo o dell'entità rimane valida. L'avviso è accompagnato dai riferimenti al regolamento che introduce le restrizioni o al corrispondente provvedimento attuativo.

3. La registrazione degli avvisi di esclusione è soggetta alle seguenti regole:

a) Se l'ordinatore delegato competente prevede di escludere un terzo ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento finanziario, egli dà al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere per iscritto. Il terzo dispone di almeno 14 giorni di calendario per farlo. Prima di escludere il terzo ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, l'ordinatore delegato competente consulta il servizio giuridico e la direzione generale Bilancio.

In attesa di una possibile decisione della Commissione in merito alla durata dell'esclusione, l'ordinatore delegato competente richiede, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione e rinvia immediatamente il caso alla Commissione. Per tutelare gli interessi finanziari della Commissione, l'ordinatore delegato competente può richiedere la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione W5a prima ancora di avere dato al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere. Alternativamente, egli può richiedere la registrazione di un avviso W2.

b) Se l'ordinatore delegato competente prevede di avviare la procedura prevista dall'articolo 96 del regolamento finanziario, egli dà al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere per iscritto. Il terzo dispone di almeno 14 giorni di calendario per farlo.

Dopo avere consultato il servizio giuridico e la direzione generale Bilancio e in attesa di un'eventuale decisione della Commissione relativa alla sanzione amministrativa, l'ordinatore delegato competente richiede, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione W5a se anche la condotta del terzo costituisce un errore grave in materia professionale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

c) Nelle richieste di registrazione definitiva di un avviso W5a ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere b), c), e) o f), del regolamento finanziario va specificata la durata dell'esclusione decisa dalla Commissione.

SEZIONE 3

CONSEGUENZE DEGLI AVVISI SAR SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 15

Effetti degli avvisi SAR sulle operazioni di bilancio

1. Il contabile sospende i pagamenti a favore dei beneficiari per i quali sono stati registrati avvisi W2, W3, W4 e W5. Egli invia una notifica all'ordinatore delegato competente, chiedendogli di precisare le ragioni per cui sarebbe opportuno proce-

dere ai pagamenti nonostante l'esistenza di avvisi SAR W2, W3b e W5a.

2. Eccetto nei casi di avvisi W5b e W3a successivi a ordini preventivi di sequestro conservativo presso terzi, i pagamenti che risultano effettivamente dovuti dopo le verifiche effettuate dall'ordinatore delegato competente che ha sospeso i termini di pagamento conformemente all'articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ovvero in conformità delle disposizioni del contratto o della sovvenzione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), vengono eseguiti immediatamente.

Il contabile può però sbloccare il pagamento sospeso solamente se l'ordinatore delegato competente gli invia una conferma motivata che il pagamento dovuto va eseguito. In mancanza di tale conferma, il pagamento rimane sospeso e l'ordine di pagamento viene eventualmente rispedito all'ordinatore delegato competente.

In caso di pagamento per compensazione conformemente all'articolo 73 del regolamento finanziario e all'articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 in seguito ad un avviso W4 o se il pagamento è stato eseguito successivamente ad un ordine esecutivo di sequestro conservativo presso terzi, il contabile redige un'opportuna nota registrata.

3. Nei confronti di un terzo rispetto al quale è stato registrato un avviso W5 non è possibile procedere ad alcun impegno di bilancio, ad alcuna registrazione di impegno giuridico specifico nella contabilità di bilancio sulla base di un impegno globale, né alla conclusione di un impegno giuridico sulla base di un impegno accantonato.

Articolo 16

Conseguenze di un avviso W1

Un avviso W1 viene registrato soltanto a titolo informativo e non comporta alcuna conseguenza diversa dal rafforzamento delle misure di vigilanza.

Articolo 17

Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sulle procedure di aggiudicazione di sovvenzioni o di contratti

1. Se un avviso W2, W3b o W4 viene registrato nel momento in cui l'ordinatore delegato competente o il suo personale consulta il SAR conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), egli informa, se la fase della procedura lo permette, il comitato di valutazione per l'aggiudicazione dei contratti o della sovvenzione interessato dell'esistenza di tale avviso, nella misura in cui questo costituisca un elemento nuovo di cui tenere conto relativamente ai criteri di selezione per il contratto o la sovvenzione. L'ordinatore delegato competente tiene conto di tali informazioni, in particolare se il terzo oggetto della registrazione figura al primo posto dell'elenco stilato dal comitato di valutazione.

2. Se il terzo relativamente al quale è stato registrato un avviso W2, W3b o W4 figura al primo posto dell'elenco stilato dal comitato di valutazione, l'ordinatore delegato competente, tenuto conto dell'obbligo di tutelare gli interessi finanziari e l'immagine delle Comunità, della natura e della gravità dei motivi all'origine dell'avviso, dell'importo, della durata ed eventualmente dell'urgenza del contratto o della sovvenzione da aggiudicare, può adottare una delle seguenti misure:

- a) aggiudicare il contratto o la sovvenzione al terzo interessato, indipendentemente dalla presenza della registrazione nel SAR e adoperarsi affinché siano adottate misure di vigilanza rafforzate;
- b) nel caso in cui l'avviso metta obiettivamente in discussione l'iniziale valutazione di conformità con i criteri di selezione ed aggiudicazione, decidere di aggiudicare il contratto o la sovvenzione ad un altro offerente o candidato, sulla base di una valutazione di conformità ai criteri di selezione e aggiudicazione diversa da quella del comitato di valutazione, motivando debitamente tale decisione;
- c) decidere di chiudere la procedura senza aggiudicare il contratto, motivando debitamente tale decisione nella nota informativa fornita all'offerente.

Se l'ordinatore delegato competente decide di chiudere la procedura conformemente al punto c), si può ricorrere ad una procedura ristretta con i termini applicati in caso d'urgenza, conformemente all'articolo 142 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 per aggiudicare il contratto tramite una nuova procedura.

Articolo 18

Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sui contatti e sulle sovvenzioni in corso

1. Se un avviso W2, W3b o W4 è stato registrato per motivi legati all'esecuzione o all'aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione in corso o alla rispettiva procedura di aggiudicazione, l'ordinatore delegato competente può, tenendo in debito conto i rischi che ciò comporta, la natura e i motivi dell'avviso, le prevedibili conseguenze sull'esecuzione del contratto o della sovvenzione, in particolare per quanto riguarda l'importo, la durata ed eventualmente l'urgenza di queste ultime, adottare una delle seguenti misure:

- a) decidere di permettere al contraente o al beneficiario di proseguire nell'esecuzione del contratto o della sovvenzione, sottoponendola alle previste misure di vigilanza rafforzate;
- b) sospendere le scadenze di pagamento conformemente all'articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, al fine di procedere a verifiche complementari per accertarsi, prima di eseguire ulteriori pagamenti, che le

spese siano ammissibili e quindi eseguire i pagamenti effettivamente dovuti;

- c) sospendere l'esecuzione del contratto o della sovvenzione conformemente all'articolo 103 e all'articolo 119 del regolamento finanziario;
- d) risolvere il contratto o la sovvenzione, se contengono una disposizione che lo prevede.

2. Se l'avviso W2, W3b o W4 non è stato registrato per motivi legati al contratto o alla sovvenzione in corso o alla rispettiva procedura di aggiudicazione, l'ordinatore delegato competente può, in base al tipo di avviso e alle conseguenze prevedibili che esso può avere sull'esecuzione del contratto o della sovvenzione in corso, tenendo debitamente conto dei rischi che ciò comporta, compreso il rischio di contenzioso giudiziario, adottare una delle seguenti misure:

- a) applicare una o più delle opzioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) risolvere il contratto o la sovvenzione se contengono una disposizione che lo prevede, se emergono nuovi elementi che giustificano una reale perdita di fiducia da parte della Commissione ed una minaccia alla reputazione delle Comunità.

Articolo 19

Conseguenze di un avviso W3a

1. Se un terzo è oggetto di un avviso W3a corrispondente ad un ordine preventivo di sequestro conservativo presso terzi, il contabile mantiene la sospensione di tutti i pagamenti in attesa che sia adottata una decisione giudiziaria definitiva rispetto alla richiesta del creditore principale, se il diritto nazionale in vigore lo richiede. Se l'ordine preventivo di sequestro conservativo presso terzi si limita ad una somma precisa fissata in una sentenza («cantonnement»), il contabile sospende i pagamenti fino a concorrenza di tale importo.

2. Se un terzo è oggetto di un avviso W3a corrispondente ad un ordine esecutivo di sequestro conservativo presso terzi, l'ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica eseguono, in stretta collaborazione con il contabile, il pagamento inizialmente pagabile dalla Commissione o dall'agenzia esecutiva alla parte oggetto dell'ordine di sequestro, a favore del creditore, a concorrenza dell'importo richiesto dal creditore.

3. I paragrafi 2 e 3 si applicano se l'esecuzione dell'ordine di sequestro non è suscettibile di turbare il buon funzionamento della Commissione o dell'agenzia esecutiva. In tal caso, il contabile invoca l'articolo 1 del protocollo sui privilegi e le immunità.

*Articolo 20***Conseguenze di un avviso W4**

1. Se un terzo è oggetto di avviso W4, il contabile esamina sistematicamente la possibilità di compensare i diritti della Commissione con i pagamenti dovuti al terzo in questione, ai sensi dell'articolo 73 del regolamento finanziario e all'articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

2. L'ordinatore delegato competente tiene conto di tali informazioni prima di aggiudicare al terzo un contratto o una sovvenzione.

*Articolo 21***Conseguenze di un avviso W5 sulle procedure di aggiudicazione di contratti o sovvenzioni**

L'ordinatore delegato competente esclude un terzo oggetto di un avviso W5 dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di contratti o sovvenzioni nella fase di valutazione dei criteri di esclusione, ai sensi dell'articolo 93 e dell'articolo 114, paragrafo 3, del regolamento finanziario o del pertinente regolamento del Consiglio che introduce restrizioni finanziarie legate alla PESC.

*Articolo 22***Conseguenze specifiche di un avviso W5 sui contratti e le sovvenzioni in corso**

1. Se viene registrato un avviso W5 per ragioni suscettibili di incidere sull'esecuzione di contratti o sovvenzioni già firmati, l'ordinatore delegato competente adotta una delle seguenti misure:

a) se le disposizioni del contratto o della sovvenzione lo prevedono e se il motivo dell'avviso W5 è collegato all'esecuzione o all'aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione in corso:

i) sospende il pagamento per procedere a verifiche, esegue i pagamenti effettivamente dovuti e recupera gli importi pagati indebitamente, se possibile tramite compensazione con pagamenti dovuti;

ii) risolve il contratto o la sovvenzione.

b) in tutti gli altri casi, applica una delle opzioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

2. Se non diversamente disposto nei regolamenti del Consiglio che attuano le posizioni comuni adottate in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, sui quali si basano gli avvisi W5b, si applicano le seguenti regole:

a) è vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità figuranti nell'elenco di cui al pertinente regolamento del Consiglio fondi ed è altresì vietato che questi ne possano beneficiare;

b) è vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità figuranti nell'elenco di cui al pertinente regolamento del Consiglio risorse economiche ed è altresì vietato che questi ne possano beneficiare.

*Articolo 23***Rinvio alla Commissione**

In circostanze eccezionali, comprese le situazioni in cui esistono rischi di natura politica o suscettibili di compromettere la reputazione delle Comunità e se gli articoli da 15 a 22 non forniscono soluzioni adeguate, l'ordinatore delegato competente rinvia il caso al membro della Commissione responsabile del settore politico interessato, il quale può a sua volta rinviare la questione alla Commissione.

Il segretariato generale viene informato di tutti gli scambi pertinenti.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 24***Disposizioni transitorie**

1. Il servizio che richiede la registrazione di un avviso SAR prima dell'adozione della presente decisione rimane responsabile della modifica o dell'eliminazione degli avvisi registrati su sua richiesta conformemente alla presente decisione.

2. Per quanto riguarda le esclusioni decise prima del 1° maggio 2007 da un ordinatore delegato competente ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario, per la durata del periodo di esclusione si tiene conto della durata delle iscrizioni nei certificati del casellario giudiziale secondo il diritto nazionale. A tali esclusioni si applica la durata massima di quattro anni a decorrere dalla data di notifica della sentenza. Trascorso tale periodo massimo, l'ordinatore delegato competente richiede l'eliminazione dell'avviso.

*Articolo 25***Abrogazione della decisione relativa al sistema di allarme rapido**

La decisione C(2004) 193/3 della Commissione⁽¹⁾ relativa al sistema di allarme rapido è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2009.

⁽¹⁾ Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

*Articolo 26***Applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Essa è allegata alle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

*Articolo 27***Pubblicazione**

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membro della Commissione

ALLEGATO

Richiesta dell'ordinatore delegato della Commissione, dell'agenzia esecutiva, dello IAS, dell'OLAF per l'inserimento di dati nella base dati sull'esclusione/nel sistema di allarme rapido (SAR), la loro modifica o eliminazione

NB : per ogni avviso compilare una richiesta separata

La richiesta deve essere inviata secondo la procedura relativa alle informazioni classificate, in un'unica busta chiusa.

- UE RISERVATO -

[Luogo, data]

..... D(...)

Nota per il contabile ⁽¹⁾**Oggetto: Richiesta di registrazione/eliminazione/modifica di un avviso nella base di dati sull'esclusione/nel sistema di allarme rapido (SAR)**

Direzione generale o agenzia esecutiva richiedente:

Persona autorizzata a richiedere la registrazione/eliminazione/modifica di un avviso:

Cognome/nome:

Funzione:

Il sottoscritto/La sottoscritta chiede:

- la registrazione di un avviso
- l'eliminazione dell'avviso ⁽²⁾ la cui registrazione è stata richiesta con la nota in data
- la modifica dell'avviso ⁽³⁾ (compreso il rinnovo di una registrazione esistente) la cui registrazione è stata richiesta con la nota in data

riguardante la seguente entità:

Denominazione dell'entità (nel caso di una persona fisica, cognome e nome):

.....

Forma giuridica (nel caso di persona giuridica):

.....

Cognome e nome della persona o persone aventi poteri di rappresentanza nei confronti della persona giuridica:

.....

Indirizzo (nel caso di una persona giuridica, indirizzo della sede): via/n./codice di avviamento postale/città/Stato

.....

.....

Cognome e nome della persona o persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti della persona giuridica ⁽⁴⁾

.....

Informazioni relative allo schedario delle persone giuridiche:

- Questa entità è già presente nello schedario con il seguente codice: 6
- La richiesta per convalidare questa entità nello schedario è già stata inoltrata. Si allega una stampa della schermata del sistema ABAC con la richiesta inviata, cui è stato attribuito il codice seguente (di regola inizia per "ABC"):
Si allega un documento giustificativo per la convalida della richiesta.
- La richiesta riguarda un'entità che non è presente nello schedario e per la quale sono state ottenute informazioni dall'autorità o dall'organismo incaricato dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario (allegato).

⁽¹⁾ "Nota al fascicolo" per gli avvisi registrati direttamente dal contabile.⁽²⁾ Non compilare i punti da 1 a 4.⁽³⁾ Compilare tutti i punti, non esclusivamente quello oggetto della richiesta di modifica.⁽⁴⁾ Compilare questo punto su una richiesta ulteriore, distinta da quella relativa alla persona giuridica in questione (si veda la decisione, articolo 5, paragrafo 5) e solamente se l'avviso riguarda una persona con poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di entità giuridiche terze, quando queste persone costituiscono di per sé una minaccia per gli interessi finanziari e la reputazione delle Comunità o per altri fondi amministrati dalle Comunità per i motivi elencati al punto a) dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione relativa al SAR.

1) Si chiede la registrazione del seguente avviso

 W1

- W1a richiesta dall'OLAF
- W1b richiesta dall'OLAF o dallo IAS
- W1c richiesta dall'ordinatore delegato
- W1d richiesta dall'ordinatore delegato

 W2

- W2a richiesta dall'OLAF o dallo IAS
- W2b richiesta dall'ordinatore delegato

Estremi della fonte delle constatazioni che danno adito alla richiesta di avviso:

 W3

- W3a registrato direttamente dal contabile
- W3b richiesta dall'OLAF o dall'ordinatore delegato

 W4 registrato direttamente dal contabile W5 W5a – esclusione a norma del regolamento finanziario (RF)

- articolo 93, paragrafo 1, lettera a) del RF (codice interno: NW5a2a)
- articolo 93, paragrafo 1, lettera b) del RF (codice interno: NW5a2b)
- articolo 93, paragrafo 1, lettera c) del RF (codice interno: NW5a30)

estremi del parere del servizio giuridico e del servizio finanziario centrale:

estremi della procedura di contraddittorio:

 articolo 93, paragrafo 1, lettera d) del RF (codice interno: NW5a2d) articolo 93, paragrafo 1, lettera e) del RF (codice interno: NW5a2e)

- frode
- corruzione
- partecipazione a un'organizzazione criminale
- riciclaggio dei proventi di attività illecite

Denominazione del tribunale che ha emesso la sentenza passata in giudicato: :

.....

Data della sentenza passata in giudicato: GG/MM/AAAA: .../.../...

Durata del periodo di esclusione dalle procedure di appalto (se pertinente): Esclusione fino al GG/MM/AAAA: .../.../...

 Durata del periodo di esclusione dalle procedure di appalto (se pertinente): Esclusione fino al GG/MM/AAAA:

Estremi e data della decisione della Commissione: C(.....) del

 W5b – esclusione ai sensi del regolamento del Consiglio n.

2) Breve descrizione dei motivi della richiesta di registrazione dell'avviso ⁽¹⁾:

.....
.....

3) Durata della registrazione:

- Registrazione fino al GG/MM/AAAA ⁽²⁾
- Registrazione senza limite di tempo o eliminazione automatica della registrazione a norma del regolamento riguardante la base centrale di dati sull'esclusione e della decisione sul sistema di allarme rapido
- Registrazione provvisoria fino al GG/MM/AAAA (al massimo tre mesi):

4) Persona di contatto per l'avviso ⁽³⁾:

Cognome/nome:

Numero di telefono (con prefisso internazionale):

Numero di fax (con prefisso internazionale):

E-mail:

Si certifica che le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la tutela dei dati personali.

[Firma della persona autorizzata a chiedere la registrazione, l'eliminazione o la modifica dell'avviso]

Copia: Signor/Signora, funzionario della DG responsabile del SAR

⁽¹⁾ Inserire la dicitura: "non divulgati" se la descrizione non può essere inserita in conformità agli obblighi di riservatezza.

⁽²⁾ Il collegio dei commissari decide la durata di un'esclusione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettere b), c) e f) del regolamento finanziario.

⁽³⁾ Persona da contattare per ulteriori informazioni sullo specifico avviso richiesto, che può essere diversa dal funzionario della DG responsabile del SAR.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE EUPOL COPPS/1/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 16 dicembre 2008

relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

(2008/970/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'azione comune 2005/797/PESC il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 25 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUPOL COPPS, in particolare la decisione di nominare il capomissione.
- (2) Il Segretario Generale/Alto Rappresentante ha proposto di nominare il Sig. Paul KERNAGHAN capo della missione EUPOL COPPS,

DECIDE:

Articolo 1

Il Sig. Paul KERNAGHAN è nominato capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) a decorrere dal 1^o gennaio 2009.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2009.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

I. SRAMEK

⁽¹⁾ GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.